

BRESCIA INFRASTRUTTURE

9° AGGIORNAMENTO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
(2025-2027)

- Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture S.r.l. in data 31.1.2025
- Pubblicato sul sito ufficiale di Brescia Infrastrutture www.bresciainfrastrutture.it, sezione "*Società Trasparente*".

PRESENTAZIONE

Il presente documento riguarda il 9° aggiornamento del P.T.P.C. relativo al triennio 2025-27 e si colloca in una linea di continuità con i precedenti aggiornamenti e di progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2022 e successivi aggiornamenti.

Tale rivisitazione tiene conto dei seguenti fattori:

- i. **Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – aggiornamento del 2024 – AD OGGI IN CONSULTAZIONE;**
- ii. D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- iii. Orientamenti di A.N.A.C. per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza **2023 del 29.12.2023;**
- iv. Linee Guida A.N.A.C. n. 15 del 05.06.2019 recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*;
- v. **Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;**
- vi. **delle indicazioni ed interpretazioni provenienti dall’A.N.A.C. nel corso di vigenza del 8° aggiornamento del P.T.P.C.;**
- vii. **delle modifiche normative intervenute nel corso di vigenza del 8° aggiornamento del P.T.P.C.;**
- viii. **delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell’esito dell’attuazione delle misure di prevenzione adottate con l’8° aggiornamento;**
- ix. **delle misure di prevenzione contenute nel 8° aggiornamento del piano e nella Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l’anno 2024;**
- x. **Linee Guida A.N.A.C. in tema di c.d. divieto di pantouflage – art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 adottate con Delibera n. 493 del 25.9.2024;**
- xi. **Delibera n. 495 del 25 settembre 2024 “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”.**
- xii. degli indirizzi e delle indicazioni provenienti dal Comune di Brescia, quale Amministrazione controllante;

Il presente documento sostituisce l’8°aggiornamento del P.T.P.C.



LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione
BRESCIA INFRASTRUTTURE	Brescia Infrastrutture S.r.l.
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
COMUNE	Comune di Brescia
D.F.P	Dipartimento della Funzione Pubblica
D.LGS. 165/2001	Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ("Norme Generali sull'ordinamento dei lavori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni")
D.LGS. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300")
D.LGS. 33/2013	Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni")
D.LGS. 97/2016	Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii. ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche")
L. 241/1990	<i>Legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi")</i>
D.LGS. 175/2016	Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 175 e ss.mm.ii. ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica")
L. 136/2010	<i>Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di</i>



	<i>normativa antimafia")</i>
L. 190/2012	<i>Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione")</i>
L. 124/2015	Legge 7 agosto 2015, n. 124 e ss.mm.ii. ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche")
D.LGS. 231/2007	Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo")
D.LGS. 36/2023	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici")
D.LGS. 24/2023	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ("protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali ")
P.N.A	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Brescia Infrastrutture S.r.l.
P.T.T.I.	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Brescia Infrastrutture S.r.l.
SITO MOG	Il SITO <i>web</i> istituzionale di Brescia Infrastrutture S.r.l. www.bresciainfrastrutture.it Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01

SEZIONE I

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI BRESCIA
INFRASTRUTTURE (2025-2027)
NONO AGGIORNAMENTO

INDICE

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI	9
2. BRESCIA INFRASTRUTTURE – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	9
2.1. PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE	9
2.2. OGGETTO SOCIALE	10
2.3. RAPPORTI CON IL COMUNE	10
2.4. ORGANIZZAZIONE	10
2.5. CONTESTO ESTERNO	12
2.6. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR	17
3. 9° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ	19
3.1. IL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE ED I SUOI AGGIORNAMENTI	19
3.2. DESTINATARI DEL 9° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.	21
3.3. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA CONFERMA DELL’OTTAVO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.	21
3.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	22
3.4.1. <i>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione</i>	22
3.4.2. <i>I Referenti</i>	26
3.4.3. <i>Dipendenti e collaboratori</i>	28
3.4.4. <i>Responsabile Protezione dei Dati</i>	28
3.4.5. <i>Organismo di Vigilanza</i>	28
3.5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO.....	29
3.6. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	29
3.7. REVISIONE	38
3.8. MONITORAGGIO	38
3.9. RIESAME	39
3.10. PIATTAFORMA A.N.A.C.	40
3.11. OBIETTIVI STRATEGICI DEL R.P.C.T.....	40
4. LE MISURE GIA’ ATTUATE IN BRESCIA INFRASTRUTTURE	42
4.1. INTRODUZIONE	42
4.2. ACCESSO CIVICO.....	42
4.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI.....	42
4.4. IL CODICE ETICO	43
4.5. PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI	43
4.6. CONTROLLO DEL COMUNE ED ATTIVITA’ DI REVISIONE	44
4.6.1. <i>Controllo del Comune</i>	44
4.6.2. <i>Obiettivi gestionali assegnati dal Comune</i>	47
4.6.3. <i>Attività di revisione</i>	47
4.6.4. <i>Associazione Trasporti (ASSTRA)</i>	47
4.6.5. <i>Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE)</i>	47
4.7. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS.39/2013	48
4.8. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE).....	49
5. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	51
5.1. PREMESSA.....	51

5.2.	MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	51
5.2.1.	<i>Trasparenza</i>	51
5.2.2.	<i>Accesso Civico</i>	52
5.2.3.	<i>La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici</i>	52
5.3.	IL CODICE ETICO	52
5.4.	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE	53
5.5.	INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013.....	54
5.6.	ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (<i>PANTOUFLAGE</i>).....	56
5.7.	CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI.....	56
5.8.	FORMAZIONE	57
5.9.	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO ("WHISTLEBLOWER")	58
5.10.	ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE	60
5.11.	VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	61
5.12.	PROTOCOLLO OPERATIVO.....	62
5.13.	MODELLO ORGANIZZATIVO 231	62
5.14.	PATTO DI INTEGRITA'	62
6.	LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	64
6.1.	RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI	64
6.2.	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI.....	64
6.3.	REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	64
6.4.	CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI	64
6.5.	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	64
6.6.	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI	65
6.6.1.	<i>Antiriciclaggio</i>	65
6.7.	UTILIZZO DELL'ARBITRATO.....	66
6.8.	CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI.....	66
6.9.	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	68
6.10.	LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	69
7.	ATTUAZIONE DELLA CONFERMA DEL NONO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO, L'AUDIT E L'AGGIORNAMENTO.....	70
7.1.	PREMESSA.....	70
7.2.	INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. – RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE	70
7.3.	SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	71
7.4.	CONCLUSIONI	71
8.	TRASPARENZA	72
8.1.	INTRODUZIONE	72
8.2.	SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE" DEL SITO	74
8.3.	SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI	74
8.3.1.	<i>Organi amministrativi della società</i>	74
8.3.2.	<i>Il Responsabile della Trasparenza</i>	74
8.3.3.	<i>Referenti</i>	74
8.3.4.	<i>Obiettivi e finalità</i>	75
8.3.5.	<i>Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza</i>	75



8.4.	MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI	76
8.5.	MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA	77
8.5.1.	<i>Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione.....</i>	<i>77</i>
8.6.	STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	78
8.7.	MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO	78
8.8.	CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI	78
8.9.	PUBBLICAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY	78

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Nel corso dell'ultimo triennio sono avvenute all'interno di Brescia Infrastrutture significative modifiche sia a livello societario che a livello organizzativo che hanno comportato la revisione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01. A seguito infatti di tali modifiche e tenendo conto delle indicazioni contenute nella Determinazione A.N.A.C. n. 1134/17 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto private controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.12.2018 è stato adottato un documento unitario con il quale sono individuate le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza.

Tale documento unitario si compone del presente documento, della parte Generale del MOG e del documento "mappatura dei rischi".

Durante il corso dell'anno 2019 Brescia Infrastrutture ha rivisitato completamente la parte speciale del MOG, coordinandola con la sezione delle Aree a rischio mappate nel P.T.P.C., inserendo le aree tipiche dei reati 231. Si è poi proceduto ad aggiornare anche la parte generale del Modello, adottando anche per esso la nuova valutazione del rischio che è la medesima utilizzata per la valutazione del rischio corruttivo previsto dalla L. 190/2012 indicata da A.N.A.C. nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Si rende noto, inoltre, che la Società ha ottenuto in data 15.12.2019 l'attestazione 231 che è stata rinnovata ogni anno e il cui ultimo rinnovo è stato ottenuto in data 19 novembre 2024.

Con il presente documento la Società provvede al **nono** aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, implementandolo **in particolare in seguito alle nuove Linee Guida dell'A.N.A.C. in tema di pantouflage e trasparenza.**

Nel corso del 2024 si segnala l'aggiornamento dell'organigramma; la nuova suddivisione delle misure di presidio in generali e specifiche; il riesame effettuato con i Responsabili di ogni Area.

Tale modifica è stata inviata, preliminarmente alla sua approvazione, al fine di raccogliere eventuali osservazioni, all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza, all'organico aziendale. Successivamente sottoposta al Consiglio di Amministrazione che l'ha approvata con delibera del 31.1.2025.

2. BRESCIA INFRASTRUTTURE – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

2.1. PROFILO SOCIETARIO E DI GOVERNANCE

Brescia Infrastrutture è una società a responsabilità limitata, soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo del Comune di Brescia.

La Società è partecipata al 100% dal Comune di Brescia.

Nel 2017 il Socio Unico Comune di Brescia ha affidato l'amministrazione della Società ad un organo collegiale composto da tre membri che rimangono in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

Il controllo contabile su Brescia Infrastrutture è esercitato, previa determinazione dell'Assemblea dei Soci, da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero competente.

È altresì stato nominato un Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Su tale tema

si rinvia al MOG.

In Brescia Infrastrutture è inoltre presente un Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 (RSPP) che ad oggi è esterno all'azienda e si occupa dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In merito alla composizione dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza si rinvia a quanto pubblicato sul SITO, nella Sezione "Società Trasparente".

2.2. OGGETTO SOCIALE

Brescia Infrastrutture detiene la proprietà delle infrastrutture quali immobili e parcheggi in struttura nonché è concessionaria dell'infrastruttura relativa alla Metropolitana di Brescia.

La Società può detenere la proprietà e può disporre di diritti reali, relativamente a fabbricati civili, rurali, industriali, commerciali ed artigianali, nonché ad ogni altra tipologia di immobile, rete, impianto, dotazione patrimoniale.

Relativamente ai beni di cui la Società può:

- procedere alla progettazione, alla realizzazione in proprio o in appalto ed all'acquisto;
- essere conferitaria in natura, nonché beneficiaria di procedure di scissione o incorporante in procedure di fusione;
- acquisire la disponibilità a qualsiasi altro titolo consentito dalla legge;
- realizzare ogni intervento incrementativo patrimoniale (investimenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e simili).

La Società può gestire, effettuare manutenzioni ordinarie, amministrare, affittare, concedere, cedere a terzi, valorizzare in qualsiasi altra forma i beni stessi.

La Società svolge quanto elencato alle lettere precedenti con riguardo al proprio patrimonio, nonché al patrimonio del Comune di Brescia, o di terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Relativamente all'attività di progettazione la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2017, ha nominato l'Ing. Alberto Merlini Direttore Tecnico configurando formalmente Brescia Infrastrutture S.r.l. come Società di ingegneria.

Per maggiori informazioni relative all'oggetto sociale si rinvia a quanto pubblicato sul SITO, nella Sezione "Azienda".

2.3. RAPPORTI CON IL COMUNE

La Società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia; detti atti di indirizzo, lo statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra Ente e Società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che esercitano su un proprio ufficio. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.


La Società deve adeguare il proprio operato alle disposizioni del Regolamento dei Controlli che il Comune stesso ha adottato con riferimento agli enti partecipati.

La Società è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali ad essa assegnati annualmente dal Comune di Brescia.

2.4. ORGANIZZAZIONE

Di seguito si riporta l'organigramma di Brescia Infrastrutture. A gennaio 2025 l'organico della Società è composto da 39 dipendenti di cui un dirigente, Ing. Alberto Merlini.

I dati relative alla Dotazione Organica sono rinvenibili sul SITO alla sezione Società Trasparente.



2.5. CONTESTO ESTERNO

L'allegato 1 del PNA 2019 articola le fasi di gestione del rischio in: analisi del contesto interno ed esterno, valutazione del rischio, trattamento del rischio. La prima fase del processo di gestione del rischio è dunque relativa all'analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, la società acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di verificare se e come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale la società si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Questa fase preliminare serve per consentire a ciascuna Amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche - e non solo - tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli "stakeholder" e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Premesso che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 suggerisce, per realizzare l'analisi del contesto esterno, di reperire e analizzare esclusivamente i dati e le informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento; considerato inoltre che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 6, della l. 190/2012, le Prefetture territorialmente competenti possono fornire, su richiesta degli enti, un supporto tecnico e informativo per il reperimento dei dati, Brescia Infrastrutture ha richiesto nell'anno 2020 alla Provincia di Brescia e alla Prefettura una collaborazione per l'individuazione di dati rilevanti per la suddetta analisi.

Facendo seguito a tale richiesta, la Provincia di Brescia ha risposto richiamando la Relazione del Procuratore Generale della Repubblica che analizza il generale andamento degli uffici giudiziari.

Tale analisi, ripresa anche dal Comune di Brescia nello schema di piano in consultazione consultato dalla Società, si sofferma in particolare sulle dinamiche di infiltrazione mafiosa nel tessuto produttivo bresciano, di cui si riporta uno stralcio.

"La situazione della criminalità nel circondario di Brescia e, per quel che attiene alla competenza della DDA della Procura della Repubblica, nel distretto della Corte d'Appello di Brescia, anche nel periodo in esame, è stata caratterizzata dai fenomeni di devianza sociale tipici dei territori ad alto indice di industrializzazione, collocati in una area geografica interessata dai grandi flussi di circolazione, europei ed extraeuropei, di persone e di merci.

Sulla Procura distrettuale di Brescia, pertanto, ogni anno si riversa un enorme carico di lavoro, costituito, oltre che da numerose notizie di reati di criminalità cd. comune, che incidono sulla vita e l'incolumità fisica delle persone, sulla libertà personale e sessuale così come sull'economia e sull'ambiente, anche da delitti ascrivibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso, nonché al terrorismo jihadista e alla criminalità cd. politica. Di seguito si segnalano, suddivisi per materia, i procedimenti di maggiore rilevanza nel periodo in esame:

Reati di criminalità organizzata

Anche nel corso del 2019, le indagini ed i processi che hanno caratterizzato il periodo in esame confermano l'esistenza e l'operatività, nel territorio del distretto, di organizzazioni criminali che, sfruttando metodi e tradizioni di quelle d'origine, hanno dato vita ad associazioni

di stampo mafioso autonome ed indipendenti ma non meno pericolose ed agguerrite. Il riferimento è ad una serie di indagini della DDA che hanno disvelato una fitta trama di accordi illeciti tra personaggi legati ai vertici della Ndrangheta e di alcune stidde Siciliane (in particolare "Gelesi") ed una parte dell'imprenditoria Bresciana, mostratasi sensibile al mercato delle c.d. indebite compensazioni tra debiti e crediti erariali che tanto hanno inciso ed incidono in tema di evasione fiscale e distorsione dei mercati e del principio della libera concorrenza. Ed infatti anche in quest'ultimo periodo, le più recenti acquisizioni investigative che emergono dalle nuove ed attuali attività di indagine consentono certamente, da un lato, di confermare la stabilizzazione operativa nel distretto di storiche famiglie di origine calabrese, campana e siciliana, da tempo emigrate in tutte le provincie della Lombardia orientale (e sospettate di aver trasferito e trapiantato strategie, metodologie e rituali criminali, proprie delle strutture criminali di provenienza) e al contempo, di assistere all'insediamento o al tentativo di prima infiltrazione di nuove strutture criminali, variamente organizzate e sempre di provenienza da aree geografiche a consolidata presenza mafiosa, che acquisita una certa autonomia decisionale, operativa, logistica e programmatica rispetto alle strutture criminali di riferimento, dimostrando un rinnovato interesse per una delle zone più densamente urbanizzate e industrializzate del nostro paese. Questi nuovi insediamenti criminali, rispetto alle storiche strutture mafiose connotate, come noto, da una rigida ripartizione territoriale, da una giurisdizione alternativa a quella legale e dal riconoscimento di poteri decisionali in capo a chi è preposto alla direzione di ogni singolo gruppo operativo, sembrano caratterizzate da una estrema "volatilità operativa", non ancorate necessariamente ad una precisa zona geografica e non strettamente interessate agli storici settori di interesse criminale delle relative case madri. Si assiste, in altre parole, ad una inquietante "liquidità" gestionale ed operativa, come variabili e variegati appaiono gli asset criminali che ne costituiscono il patrimonio. Si è infatti ulteriormente confermato il dato, già emerso negli ultimi due anni, costituito da una sorta di evoluzione in senso economico della presenza criminale, dove il fenomeno del commercio degli stupefacenti appare definitivamente recessivo, rispetto alle nuove frontiere costituite dai settori della ristorazione, del turismo, dell'edilizia e dell'ambiente. Le strutture criminali mafiose, sfruttando evidentemente una maggior capacità di penetrazione, sembrano quasi configurarsi come una sorta di nuove società in grado di offrire tutta una serie di illeciti servizi a favore di quell'imprenditoria, complice e collusa, che dall'illegalità pensa di poter trarre ragioni di sopravvivenza economica. Strutture criminali mafiose che sembrano aver sostituito le armi con il modello F24, che pongono come requisito e condizione di affiliazione, non tanto l'efferatezza criminale, quanto la competenza contabile e societaria e che sembrano voler sostituire la tratta aerea Bergamo – Lamezia Terme con la destinazione Londra-Dubai.

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Nel periodo in esame sono stati iscritti o definiti anche procedimenti per reati contro la Pubblica Amministrazione, spesso connessi a reati ambientali e, in qualche caso, a reati di criminalità organizzata, a reati tributari ovvero a truffe aggravate ai danni dello Stato, nonché ad altre condotte penalmente rilevanti. Tra i procedimenti penali in via di definizione se ne segnala uno in particolare, ormai approdato alla fase dibattimentale, che ha riguardato episodi di corruzione e abusi d'ufficio perpetrati da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Brescia in concorso con professionisti e contribuenti. Sono state ottenute importanti condanne per alcuni dei concorrenti nei fatti di reato che hanno deciso di esser giudicati con le forme del rito abbreviato e sono stati rinviati a giudizio quasi tutti i soggetti per i quali erano state formulate al Giudice le relative richieste. In particolare, nell'ambito di questo procedimento si è accertato come alcuni funzionari ricevessero promesse di denaro o dazioni effettive per alterare in modo favorevole ad alcuni contribuenti gli esiti degli accertamenti fiscali nei loro

confronti con la compartecipazione di alcuni professionisti che facevano sostanzialmente da intermediari, condotte alcune volte accompagnate anche da abusivi accessi ai sistemi informatici in dotazione dell'Agenzia."

Anche per l'anno 2021 si analizza la Relazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia soffermandosi principalmente sui reati economici, gli infortuni sul lavoro, i reati informatici, i reati ambientali, i reati contro il patrimonio e sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/01 della Provincia di Brescia.

Per quanto concerne i reati economici, nel circondario bresciano prosegue il *trend* in diminuzione del dato statistico relativo alle iscrizioni dei reati tributari, anche se il Procuratore riferisce che le indagini in corso fanno sempre più emergere come tali reati rappresentino uno strumento particolarmente utilizzato dalla criminalità, anche organizzata per conseguire illeciti profitti. Crescono però i reati contro il patrimonio, come il riciclaggio, che, come noto, rappresenta uno dei classici reati-spia della presenza sul territorio della criminalità organizzata. Gli omicidi colposi e le lesioni colpose che si verificano sui luoghi di lavoro continuano a destare grande preoccupazione nell'intero distretto. Nel circondario di Brescia il numero degli omicidi colposi, dopo essere cresciuto lo scorso periodo da 14 a 21, quest'anno si stabilizza a 20, mentre quello delle lesioni colpose, che l'anno scorso era sceso da 440 a 354, sale di nuovo in modo allarmante a 563. Grande attenzione viene anche dedicata, non solo a fini repressivi ma anche preventivi, all'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. Al riguardo, si segnala che non risulta attuata la normativa che prevede l'iscrizione nel casellario giudiziale delle condanne inflitte agli enti, laddove esso è indispensabile per la corretta applicazione del sistema sanzionatorio di detto Decreto Legislativo.

Relativamente alle frodi informatiche, la Relazione dà atto di un significativo aumento; non solo delle iscrizioni di reato a carico di noti, che salgono da 223 a 317, ma anche di quelle a carico di ignoti, che crescono da 7597 a 8612.

L'enorme sproporzione tra i procedimenti penali a carico di noti e quelli a carico di ignoti dimostra come le frodi sul web restino molto difficili da accertare proprio per la loro natura immateriale e molto spesso transnazionale.

Il contrasto al crimine ambientale continua a rappresentare una priorità assoluta per il distretto di Brescia, anche perché il nostro territorio, come peraltro recentemente confermato dal rapporto di Legambiente, si conferma uno di quelli in cui l'illegalità ambientale è più pervasiva e diffusa a livello nazionale, anche se dal punto di vista statistico i dati nel circondario di Brescia sono in complessiva discesa - i reati di inquinamento idrico scendono da 38 a 33, quelli in materia di rifiuti da 265 a 259 e quelli di inquinamento atmosferico, da 37 a 22.

Per quanto concerne i reati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, si segnala come lo stesso decreto abbia conosciuto un numero limitato di casi nei quali ha trovato applicazione - poco più di una trentina - intendendosi peraltro per applicazione non i casi nei quali sia stata dichiarata giudizialmente la responsabilità amministrativa di un ente dipendente da reato, ma più semplicemente i casi nei quali l'ente sia stato annotato nell'apposito registro.

Tali annotazioni, infatti, risultano essere state in tutto poco più di trenta. I reati-presupposto che hanno originato le iscrizioni degli enti sono stati relativi alle materie degli infortuni sul lavoro, dei rifiuti e dei reati contro la P.A..

Si richiamano i contenuti della *relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - anno 2015*, trasmessa alle Camere il 04.01.2017 con riferimento alla Provincia di Brescia, in quanto in detta area si svolge l'attività della Società sia la Relazione dell'A.N.A.C. del 17 ottobre 2019 recante "*La corruzione in Italia (2016 - 2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare*" che, benché siano datate, offrono una panoramica generale sulla criminalità del territorio in cui opera la Società. Con tale relazione l'A.N.A.C. ha preso in considerazione i dati tratti dalle indagini

penali, che benché non permettano di individuare con esattezza le dimensioni effettive della corruzione, possono comunque fornire importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che ne agevolano la diffusione.

Passando ai dati forniti nel documento emerge che fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti.

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152, ovvero uno a settimana (solo a considerare quelli scoperti).

A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, a eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Molise (tab. 1).

Dal punto di vista numerico, spicca il dato relativo alla Sicilia, dove nel triennio sono stati registrati 28 episodi di corruzione (18,4% del totale) quasi quanti se ne sono verificati in tutte le regioni del Nord (29 nel loro insieme). A seguire, il Lazio (con 22 casi), la Campania (20), la Puglia (16) e la Calabria (14).

Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico (tab. 2). Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio): 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature mediche e strumenti medicali, servizi di pulizia), equivalente al 13%.

Quanto alle modalità "operative", è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive inerenti l'affidamento di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali l'esecutore viene scelto discrezionalmente dall'amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.

Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell'appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d'asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell'amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell'attività appaltata.


Alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione esaminate, • illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all'assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse; • inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti); • assenza di controlli (soprattutto nell'esecuzione di opere pubbliche) • assunzioni clientelari; • illegittime concessioni di erogazioni e contributi; • concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura; • illegittimità

nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale 4; • illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, al fine di ottenere provvedimenti di comodo.

Si riportano infine notizie pervenute da quotidiani locali nel mese di dicembre 2024. In particolare, a seguito dell'intervento del Questore di Brescia durante la presentazione dell'attività svolta nel corso del 2024 dalla polizia di Stato a Brescia.

Sul fronte dei reati denunciati alla Polizia di Stato, al 30 novembre si registra un calo rispetto al 2023 (3.650 contro 3.810), a cui si accompagna un aumento delle persone arrestate (473 contro 366). Numeri significativi (sempre al 30 novembre) sono poi quelli relativi alle misure di prevenzione:

A seguito invece di uno studio della Cgia di Mestre in Italia sono 150mila le imprese nell'«orbita» della criminalità organizzata questo in virtù dei dati in possesso dell'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d'Italia - struttura che, per legge, riceve ogni anno dagli intermediari finanziari centinaia di migliaia di segnalazioni di operazioni finanziarie sospette - che ha reso possibile mappare il numero delle imprese presenti in Italia che potenzialmente sono contigue a contesti di criminalità organizzata. Analizzando la diffusione territoriale delle aziende in «odor di mafia», la Cgia indica che le attività più a rischio sono quelle presenti nelle grandi aree metropolitane. A Napoli, ad esempio, sarebbero quasi 18.500, a Roma poco più di 16.700 e a Milano sfiorano le 15.650 unità. In queste tre realtà geografiche è concentrato il 34% o circa delle imprese a rischio in tutto il Paese. Seguono Caserta con 5.873 imprese. Sorprende il numero delle imprese a Brescia: 4.043 che risulta davanti a territori come Palermo con 4.016, Salerno con 3.862, Bari con 3.358 e Catania con 3.291. Gli ambiti criminali in cui le mafie fanno business sono numerosissimi. Tra i principali - segnala la Cgia - il narcotraffico, il traffico d'armi, lo smaltimento illegale dei rifiuti, gli appalti pubblici, le scommesse clandestine, il gioco d'azzardo, l'usura, il contrabbando di sigarette e la prostituzione. Tra le attività esercitate da queste consorterie malavitose, le estorsioni sono quelle più remunerative e le vittime di questo reato sono, quasi esclusivamente, imprenditori. Nei territori il numero di denunce all'Autorità giudiziaria riguarda estorsione/racket - ma anche reati ambientali, contraffazione, lavoro nero, caporalato, etc.



Tab. da Brescia Oggi del 15.12.2024


Da detta sintesi, operando la Società in un contesto territoriale tra quelli interessati ne deriva la necessità di prestare massima attenzione sia alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso misure di presidio puntuali e una attenta attività di monitoraggio delle stesse sia all'applicazione della normativa relativa alla trasparenza amministrativa, ossia nell'impostazione del P.T.P.C.T.

2.6. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR

Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, l'art. 10 del D.L. n. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prima misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" prevede che le amministrazioni interessate possano, mediante apposite convenzioni, avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici. L'attività di supporto tecnico-operativo delle società in house copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione della congruità economica dell'offerta dei soggetti in house (prevista dall'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016) riguarda l'oggetto e il valore della prestazione. La motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali. All'interno di questo scenario, le regioni, le province autonome e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. Brescia Infrastrutture sul finire del 2022 è stata chiamata a svolgere tale ruolo in supporto del Comune di Brescia, come si evince anche dalla Deliberazione 22.12.2022 n. 251/2022/Gest della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia "Relazione sui progetti del PNRR del Comune di Brescia". La Sezione ha potuto accertare, incrociando i dati riscontrati al termine dell'attività istruttoria con quelli registrati sulla piattaforma REGIS, che il Comune di Brescia è soggetto attuatore di n. 26 progetti rientranti in 6 interventi afferenti alle missioni M2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) e M5 (Inclusione e coesione), per un ammontare complessivo di risorse pari a euro 46.188.265,61 e che lo stesso ha segnalato di avvalersi dei propri enti strumentali. Dei 33 mln di euro che rientrano nella gestione degli enti strumentali, circa il 52,90 per cento ossia 24 mln circa di euro - sono gestiti da Brescia Infrastrutture S.r.l.

Di seguito si riporta il grafico.

Grafico 1: Ripartizione risorse PNRR Brescia



Per tale motivo la Società ha valutato opportuno assicurare il rispetto delle misure previste nel presente piano per la prevenzione della corruzione e Trasparenza anche con ulteriori implementazioni rispetto ai progetti PNRR. Precisamente:

- si è ritenuto opportuno approvare un organigramma sulla gestione interna dei progetti PNRR declinando le funzioni degli uffici interessati;
- utilizzare le check-list di verifica in riferimento alle procedure esperite, sia in merito alle regolarità amministrativo-contabile che a livello tecnico per il rispetto degli aspetti qualitativi richiesti espressamente dalla normativa, adottate dal Ministero dell'Interno per le procedure PNRR ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e secondo l'aggiornamento normativo in materia di contratti pubblici;
- mappare e presidiare con misure rafforzate processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi PNRR: in particolare si richiama l'attenzione alla materia della prevenzione del conflitto di interessi nonché della comunicazione del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore. Anche in questo caso si propone l'adozione di una procedura ad hoc per la gestione del conflitto di interesse.

3. 9° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE - SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA SOCIETÀ

3.1. IL P.T.P.C. DI BRESCIA INFRASTRUTTURE ED I SUOI AGGIORNAMENTI

Tenuto conto di quanto esposto nel precedente Capitolo, Brescia Infrastrutture, al fine di dare adempimento alle disposizioni normative previste dalla l. 190/2012, ha adottato con Provvedimento dell'allora Amministratore Unico in data 30.1.2015 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che rappresenta lo strumento attraverso il quale si descrive il processo finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ed ad individuare ed attivare azioni ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ("P.T.P.C.") ed i suoi aggiornamenti e il MOG rappresentano quindi il principale sistema di controllo interno e di prevenzione, integrando e/o rafforzando gli altri strumenti già adottati dalla Società o introducendone di nuovi.

Con la definizione ed attuazione del P.T.P.C., Brescia Infrastrutture intende formalizzare le buone prassi utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino la riduzione del rischio di corruzione.

Il P.T.P.C. definisce gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento per assicurare alla Società l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e dell'illegalità con la finalità:

- (i) di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- (ii) di aumentare la capacità di far emergere eventuali casi di corruzione;
- (iii) di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il P.T.P.C. è un programma di attività in cui, identificate le aree di rischio ed i rischi specifici, è fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di specificità dei rischi.

Il P.T.P.C. è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo al fine di ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi e successivi. Con l'adozione di un modello unitario composto dal MOG e dal Piano stesso, unitamente al Piano sulla Trasparenza Brescia Infrastrutture attua una policy anticorruzione che interessa sia la parte privatistica che pubblicistica della Società.

L'attuazione di strategie mirate a prevenire fenomeni corruttivi discende dall'implementazione di un sistema di analisi e gestione del rischio e da un processo di "*risk management*".

Il "*risk management*" è il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica, che consente, attraverso successivi *step*, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività.

In particolare, il "*risk management*" si articola nelle seguenti fasi:

- (i) analisi del contesto;
- (ii) identificazione degli eventi di rischio;
- (iii) valutazione degli eventi di rischio;
- (iv) risposta al rischio;
- (v) controllo e monitoraggio;
- (vi) informazione e comunicazione.

L'utilizzazione dei modelli aziendalisti di "*risk management*" offre la possibilità di passare da un sistema punitivo ad un sistema basato sulla cultura della prevenzione e sulla previsione

degli errori.

Tale è la *ratio* sottesa all'impianto anticorruzione di cui alla L. 190/2012 che, rafforzando le politiche di prevenzione, consente il passaggio da un approccio diretto alla sola repressione dei fenomeni corruttivi ad una maggiore attenzione alla fase della prevenzione, promuovendo l'integrità come modello di riferimento.

Il P.T.P.C. è per Brescia Infrastrutture la prima attuazione della L. 190/2012 ed è stato proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("**Responsabile Prevenzione**"), di cui si tratterà successivamente, all'organo amministrativo della Società per la relativa condivisione ed approvazione.

Il primo aggiornamento al piano, relativo al periodo 2016-2018 ha avuto come base di partenza lo stesso piano relativo al periodo 2015-2017 risultando una evoluzione rispetto allo stesso. Le fasi su cui si è maggiormente intervenuti, in base anche alle criticità segnalate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (determina n.12 del 28/10/2015) sono:

- Mappatura dei processi;
- Valutazione del rischio;
- Trattamento del rischio.

Il secondo aggiornamento del P.T.P.C, relativo al triennio 2017-2019, è stato proposto, come il precedente, dal Responsabile Prevenzione all'Amministratore Unico di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione. È il risultato di una rivisitazione del primo aggiornamento dovuta al P.N.A. 2016 nonché alle novità normative intervenute nell'anno.

Il terzo aggiornamento del P.T.P.C, relativo al triennio 2018-2020, è stato proposto dal Responsabile Prevenzione al nuovo organo amministrativo di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione ed è il risultato di una rivisitazione del secondo aggiornamento tenuto conto delle modifiche societarie ed organizzative avvenute nel corso del 2017 nonché delle novità normative in tema di società controllate (D. Lgs. 175/16) come Brescia Infrastrutture.

Il quarto aggiornamento del P.T.P.C, relativo al triennio 2019-2021, è stato proposto dal Responsabile Prevenzione al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione ed è il risultato di un aggiornamento del terzo aggiornamento, in luce delle modifiche societarie, e della delibera A.N.A.C. che prevede l'integrazione del P.T.P.C. con il Modello Organizzativo 231. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2018 è stato approvato l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e la sua integrazione con il PTPC mediante disposizioni di raccordo tra i due modelli, sono state previste misure e presidi comuni e flussi informativi tra il R.P.C.T. e l'ODV.

Il quinto aggiornamento, relativo al triennio 2020 – 2022, è stato proposto dal Responsabile Prevenzione al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione ed è il risultato dell'integrazione del Piano con il Modello Organizzativo e della conseguente rivisitazione delle misure in materia di anticorruzione.

Il sesto aggiornamento, relativo al triennio 2021 – 2023, è il risultato di una revisione del precedente Piano alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso da Covid-19, delle modifiche societarie e del nuovo sistema della valutazione dei rischi. Il sesto aggiornamento tiene inoltre conto delle modifiche alla normativa sui reati tributari e di un'analisi specifica sui reati ambientali che sono stati inseriti nella parte speciale del Piano.

Il settimo aggiornamento relativo al triennio 2022 – 2024 è stato proposto dal Responsabile Prevenzione al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione e sviluppa il sistema di valutazione dei rischi attribuendo ad ogni misura di controllo un peso diverso in ragione della loro significatività.

L'ottavo aggiornamento relativo al triennio 2023-2025 è stato proposto dal Responsabile della Prevenzione al Consiglio di Amministrazione per l'inserimento di alcune misure di rafforzamento dei presidi esistenti per quanto riguarda i progetti PNRR, implementando il controllo del conflitto di interesse e del pantouflage, adeguando il piano della Trasparenza secondo le indicazioni date nel PNA 2022.

Il PNA 2022, al capitolo 10, ha introdotto delle forme di semplificazione nell'aggiornamento del Piano per amministrazioni o enti con meno di 50 dipendenti, sia nella fase di programmazione che di monitoraggio delle misure.

In particolare, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione quali:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici
- siano state modificate le altre sezioni del Piano in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Brescia Infrastrutture, essendosi dotata di un modello integrato D. lgs. 231/01 e L. 190/12 che comporta l'aggiornamento annuale della mappatura dei rischi, ha quindi provveduto per il biennio 2024-2026 a confermare quanto indicato nell'ottavo aggiornamento del Piano relativo al triennio 2023-2025.

Il presente 9° aggiornamento è stato proposto dal Responsabile Prevenzione al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture per la valutazione e successiva approvazione.

3.2. DESTINATARI DEL 9° AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il presente aggiornamento del Piano (come peraltro il precedente P.T.P.C. nonché i successivi aggiornamenti) è diretto:

- a) al Consiglio di Amministrazione di Brescia Infrastrutture;
- b) al Collegio Sindacale di Brescia Infrastrutture;
- c) alle Società di Revisione di Brescia Infrastrutture;
- d) all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Società;
- e) ai Dirigenti, ai Responsabili ed a tutti i prestatori di lavori della Società, sia come dipendenti che come collaboratori;
- f) a tutti i consulenti e/o affidatari e/o fornitori che svolgono attività, a qualsiasi titolo, per la Società;
- g) ai contraenti di Brescia Infrastrutture quale controparte di contratti attivi e passivi (locazioni immobili, compravendite immobili ecc).

Tali soggetti sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel presente aggiornamento del P.T.P.C.

3.3. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA CONFERMA DELL'OTTAVO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il presente aggiornamento è entrato in vigore con la sua approvazione con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2025.

Dell'approvazione del 9° aggiornamento del Piano verrà data comunicazione, con contestuale consegna, a tutti i soggetti elencati al precedente paragrafo a mezzo E-mail personale o altre efficaci forme di comunicazione, con la previsione dell'obbligo di rispettarne i contenuti. Analogamente per coloro che inizieranno l'attività lavorativa presso la Società e per tutti i

contratti che verranno stipulati dalla Società con consulenti e/o affidatari e/o fornitori, a qualsiasi titolo, in epoca successiva all'adozione del 9° aggiornamento.

Il 9° aggiornamento del P.T.P.C. avrà validità ed efficacia per il periodo 2025 - 2027 ed entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1.co 8 della 190/2012, è necessario procedere ai successivi aggiornamenti o, come previsto dal PNA 2022, alla sua conferma se ricorreranno le condizioni previste.

Tali aggiornamenti devono necessariamente tener conto:

- dei cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni e le attività della Società;
- delle modifiche societarie e/o organizzative della Società;
- delle modifiche normative e regolamentari che riguardano i reati considerati nel 9° Aggiornamento del P.T.P.C. e/o che impongono ulteriori adempimenti e/o che determinano l'esigenza di modificare il contenuto dello stesso;
- dei nuovi indirizzi e delle direttive, anche da parte dell'A.N.A.C., che dovessero emergere nel contesto di riferimento per quanto riguarda l'implementazione della L. 190/2012;
- dell'emersione di nuovi fattori di rischio che non siano stati considerati in fase di predisposizione del precedente Piano;
- delle modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla Società per prevenire il rischio di corruzione;
- degli aggiornamenti del MOG adottato dalle Società;
- degli esiti dell'attuazione delle misure previste nel presente documento.

Come previsto dal co. 10 dell'art. 1 della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, inoltre, a proporre agli organi amministrativi della Società la modifica del presente documento qualora fossero accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il responsabile della prevenzione della corruzione potrà, inoltre, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne a Brescia Infrastrutture possano ridurre l'idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o a limitarne la sua efficace attuazione.

I successivi aggiornamenti seguono la stessa procedura applicata per l'adozione del P.T.P.C., nonché dei successivi aggiornamenti: tutti i documenti sono pubblicati sul SITO, sezione "*Società Trasparente*".

3.4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3.4.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

L'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 individua nel responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto della strategia della prevenzione della corruzione a livello decentrato, cui sono affidate tutta una serie di funzioni e compiti, specificati nella circolare del D.F.P. 1/2013, riassunti nel P.N.A. 2013 ed ulteriormente richiamati nelle Linee Guida A.N.A.C., nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013, nel P.N.A. 2016, nel P.N.A. 2018 e nel P.N.A. 2019.

A proposito dei poteri connessi alle attività del responsabile occorre, preliminarmente, fare rinvio alla delibera A.N.A.C. n. 840 del 2018.

In tale atto l'Autorità ha precisato che l'obiettivo principale assegnato al responsabile della prevenzione della corruzione è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione.

Nello specifico, al responsabile della prevenzione della corruzione sono riconosciuti i seguenti compiti, poteri e responsabilità

Compiti:

- a) elaborare la proposta di piano triennale della prevenzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'adozione dell'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione;
- b) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verificare l'efficace attuazione del piano triennale della prevenzione e la sua idoneità;
- d) proporre modifiche al piano triennale della prevenzione in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- e) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- f) coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- g) verificare, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è maggiore il rischio che siano commessi reati di corruzione ovvero verificare, nel caso in cui la rotazione non sia attuabile, la segregazione dei procedimenti;
- h) verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- i) segnalare fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività: tale segnalazione verrà fatta al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato o all'organo amministrativo, se si tratta di un dirigente affinché venga attivata l'azione disciplinare in modo tempestivo;
- j) presentare comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, affinché venga attivata in modo tempestivo l'iniziativa di accertamento del danno erariale;
- k) informare la Procura della Repubblica o un ufficiale di polizia giudiziaria di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato e darne tempestiva informazione all'autorità nazionale anticorruzione.

Come previsto dall'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente una relazione indicando i risultati dell'attività svolta e l'efficacia delle misure di prevenzione adottate, con particolare riferimento alla gestione dei rischi, alla formazione, alla necessità di eventuali integrazioni al piano stesso o al codice etico, alle sanzioni previste nel caso di violazioni. Tale documento viene pubblicato sul sito *web* della Società e trasmesso all'organo di indirizzo politico della stessa. Qualora quest'ultimo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile è chiamato a riferire sull'attività svolta.

Poteri:

Dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 risulta l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti di tutta la struttura. Il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente. Alla responsabilità del responsabile si affianca poi con maggiore decisione quella dei soggetti che, in base alla programmazione del piano, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Nell'ottica di integrazione del P.T.P.C. e del MOG, sono stati previsti flussi di comunicazione tra il Responsabile Prevenzione e l'Organismo di Vigilanza, al fine di una maggior efficace ed efficienza dei presidi in materia di corruzione.

Come delineato dall'A.N.A.C. nel P.N.A. 2016, il responsabile deve poter effettivamente esercitare poteri di programmazione, di impulso e di coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione.

In tale complessivo quadro, si leggono le ulteriori disposizioni del P.N.A. 2016 che, per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni Amministrazione o Ente, richiede la necessità della costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile. Brescia Infrastrutture con Consiglio di Amministrazione del 9.2.2021 ha disposto la nomina dell'ufficio di supporto al R.P.C.T.

Responsabilità:

A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 1.12 e 1.14) anche consistenti responsabilità in capo al R.P.C.T. In particolare, l'art. 1.12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 1.14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".

Requisiti del R.P.C.T. e garanzie di indipendenza:

Il PNA 2018, richiamando il PNA 2016, indica i requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del R.P.C.T., pertanto il R.P.C.T. deve essere individuato in un soggetto che ha sempre mantenuto una condotta integerrima mentre non possono rivestire tale ruolo i soggetti destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Tenuto conto della sua funzione il R.P.C.T. deve dare tempestiva comunicazione alla società di aver subito condanne di primo grado per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs. 39/2013 e per quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f).

Per quanto attiene ai rapporti con il Consiglio di Amministrazione, si precisa che il R.P.C.T. opera quale organo autonomo e indipendente, tuttavia se ritenuto necessario ed opportuno, può richiedere supporto per la propria attività al Consiglio di Amministrazione e il R.P.C.T. annualmente relazionerà in consiglio l'attività che ha svolto durante l'anno.

Il R.P.C.T. viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere revocato dallo stesso.

Il Responsabile gode di tutte le garanzie di indipendenza che gli sono riconosciute e a tutela del ruolo e dell'incarico.

A.N.A.C. con il " *Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del*

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" emanato il 18 luglio 2018 con delibera n. 657, ha stabilito che la revoca può essere oggetto di riesame ai sensi della disciplina di cui all'art. 1, co. 82, della l. 190/2012 e all'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013. Inoltre, nel rispetto dei termini del citato regolamento, può essere esperito procedimento di riesame in caso di misure discriminatorie per attività svolte in materia di prevenzione e corruzione da parte del R.P.C.T..

R.P.C.T. di Brescia Infrastrutture S.r.l.:

Tenuto conto del riportato quadro normativo, al fine di attuare le norme contenute nella L. 190/2012, nel 2014, è stato nominato, quale responsabile della prevenzione della corruzione con funzioni anche di responsabile della trasparenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 7 della L. 190/2012 e dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nelle rispettive originarie formulazioni, la Dott.ssa Francesca Bazzani, responsabile dell'Area Legale, Organizzazione e Qualità.

Il nominativo del Responsabile Prevenzione ed i recapiti sono pubblicati sul SITO, sezione "*Società Trasparente*". L'atto di nomina, il nominativo e i recapiti sono stati comunicati all'A.N.A.C. con le previste modalità.

Premesso quanto sopra, gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione per il triennio 2025-2027 attribuiti al Responsabile sono i seguenti:

- il costante controllo delle misure attuate in materia di prevenzione della corruzione con l'obiettivo di sempre maggiormente aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità da parte delle strutture interne della Società e di incrementare la qualità dell'azione aziendale;
- il costante adeguamento alla normativa vigente, come anche interpretata dall'A.N.A.C., in materia di prevenzione della corruzione;
- il ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio;
- adeguata programmazione sull'attività formativa in tema di anticorruzione, trasparenza e Modello 231;
- l'aggiornamento delle aree a rischio dove vi siano nuovi processi aziendali da mappare.

Come stabilito dalla L. n. 190/2012 all'esito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 97/2016, nonché come costantemente ribadito dall'A.N.A.C., da ultimo anche nel PNA 2022, per garantire che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività è necessario che l'organo di indirizzo disponga "le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al R.P.C.T.". L'Autorità auspica dunque che il R.P.C.T. sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

Rapporti con A.N.A.C.:

Al fine di garantire la necessaria trasparenza e certezza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico di R.P.C.T. l'Autorità ha istituito, con delibera n. 27 del 19 gennaio 2022, il Registro dei R.P.C.T. presenti nelle amministrazioni e negli enti al quale l'R.P.C.T. aziendale si è iscritto.

Tale Registro è funzionale altresì al potenziamento dei canali di comunicazione tra l'Autorità e i RPCT nonché alla creazione di una rete nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'R.P.C.T. è registrato e accreditato nell'apposita Piattaforma dell'Autorità di acquisizione dei P.T.P.C.T. a disposizione sul sito internet di A.N.A.C. (dal 1° luglio 2019) e al Forum dei R.P.C.T., messo a disposizione da A.N.A.C. per consentire ai R.P.C.T. di confrontarsi fra loro, condividere esperienze, metodologie, buone pratiche nonché scambiare informazioni su temi di interesse specifici.

Sostituzione del R.P.C.T. di Brescia Infrastrutture S.r.l.:

Nel caso di temporanea o improvvisa assenza del R.P.C.T., il sostituto nominato a svolgere i compiti ad esso assegnati è la dott.ssa Lucia Teodora Recchia nella sua qualifica di Ufficio di Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Quando l'assenza si traduce in una vera e propria *vacatio* del ruolo di R.P.C.T., l'organo amministrativo si attiva tempestivamente per la nomina di un nuovo Responsabile con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

Rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- a) L'art. 43 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che al R.P.C.T. spetta il "*controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*".
- b) L'art. 15 del d.lgs. 39/2013, analogamente stabilisce che il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- c) La medesima norma al comma 3 prevede l'intervento di A.N.A.C. sui provvedimenti di revoca del R.P.C.T. qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del R.P.C.T. messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di A.N.A.C. su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del R.P.C.T. per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del R.P.C.T. con il Regolamento suddetto *Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*".

3.4.2. I Referenti

Sebbene la L. 190/2012, prevedendo la nomina di un responsabile della prevenzione e della corruzione, abbia inteso concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità della complessa azione di anticorruzione, le linee di indirizzo e tutti gli atti emanati in materia da

parte dell'A.N.A.C. stabiliscono che il piano triennale di prevenzione della corruzione debba prevedere il coinvolgimento, al fine dell'individuazione delle attività più esposte a rischio corruzione, di ulteriori soggetti. Con l'Aggiornamento del P.N.A. 2013 sono state specificate le figure che intervengono nel processo di formazione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, integrando così quanto già indicato nel P.N.A. 2013 e nella circolare del D.F.P. 1/2013.

È rimessa alla valutazione delle singole Amministrazioni o Enti l'eventuale individuazione di referenti. Essi possono agire su richiesta del responsabile della prevenzione della corruzione che rimane, comunque, il riferimento per la politica di prevenzione nell'ambito dell'Amministrazione e per le eventuali sanzioni che ne dovessero derivare. **I referenti sono inoltre chiamati a concorrere, insieme al responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti, a fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo ed a monitorare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.** Come indicato nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013, la collaborazione dei referenti è di fondamentale importanza: solo attraverso il loro coinvolgimento è, infatti, possibile l'individuazione e la programmazione delle misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ognuno degli uffici coinvolti anche ai fini della responsabilità dirigenziale.

Il P.N.A. 2016 conferma le indicazioni previste nell'Aggiornamento del P.N.A. 2013 con riferimento al ruolo ed alle responsabilità di tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla programmazione, all'adozione, all'attuazione ed al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione, sebbene, come sopra esposto, con il sempre più coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione ed all'attuazione delle misure di prevenzione.

Attesa, pertanto, l'importanza del ruolo dei Referenti, il R.P.C.T. di Brescia Infrastrutture si avvale della collaborazione dei Referenti della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza individuati nei Responsabili di ogni Unità Organizzativa.

Particolari obblighi, inoltre, sono incardinati in capo ai dirigenti ai quali è richiesto: **(i)** di partecipare al processo di gestione del rischio nell'ambito dei settori di rispettiva competenza; **(ii)** di fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; **(iii)** di provvedere al monitoraggio delle attività per le quali è più elevato il rischio corruzione, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, richiedendo/disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 precisano che, in caso di ripetute violazioni del piano di prevenzione, sussiste la responsabilità dei dirigenti, ove il responsabile della prevenzione della corruzione dimostri di aver effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di aver vigilato sull'osservanza del piano.

Come del pari importante è il ruolo degli organi di indirizzo nelle Amministrazioni e negli Enti in quanto essi dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, quale la nomina del Responsabile e l'adozione del piano di prevenzione e dei successivi aggiornamenti. Tali organi devono porre particolare attenzione e partecipare attivamente all'individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Essi, inoltre, hanno potere decisionale in merito

all'introduzione di modifiche organizzative necessarie per garantire che il Responsabile svolga le sue funzioni in modo autonomo ed effettivo.

Per le finalità esplicitate nel presente aggiornamento saranno coinvolti sia gli organi di indirizzo sia i Dirigenti che i Responsabili delle unità organizzative/aree quali referenti ("Referenti").

Essi verranno coinvolti anche nella successiva fase attuativa e di monitoraggio del 9° Aggiornamento del P.T.P.C. con un loro sempre maggior coinvolgimento ed una sempre più loro responsabilizzazione in tali processi.

3.4.3. Dipendenti e collaboratori

Al fine di perseguire più efficacemente le finalità di cui alla L. 190/2012, tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione/Ente, sono parte attiva nel processo di prevenzione dei fenomeni della corruzione. Pertanto, i dipendenti sono tenuti non solo ad osservare puntualmente le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nei successivi aggiornamenti, ma anche a partecipare attivamente:

- a) al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) in sede di attuazione di tali misure.

Essi, inoltre, sono tenuti a segnalare al proprio dirigente e/o responsabile le situazioni di illecito o i casi di personale in conflitto di interessi.

Del pari, anche i collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti non solo a rispettare le misure contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nei successivi aggiornamenti, ma anche a collaborare con il Responsabile ed a segnalare allo stesso le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

In attuazione di tali principi, anche tutti i dipendenti ("Dipendenti") e tutti i collaboratori ("Collaboratori") di Brescia Infrastrutture sono tenuti ad osservare puntualmente le misure contenute nel presente Aggiornamento del P.T.P.C. e ad adempiere gli obblighi di partecipazione e di segnalazione sopra indicati.

3.4.4. Responsabile Protezione dei Dati

A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con delibera del Consiglio di Amministrazione. Tale soggetto è stato individuato all'interno della società in persona diversa dal R.P.C.T. così come indicato anche nel PNA 2019 e dal Garante. Se ritenuto necessario, il R.P.C.T. può avvalersi del supporto del DPO relativamente a profili di carattere generale inerenti la protezione dei dati in materia di trasparenza e di accesso civico, effettuando le opportune valutazioni sulla trasmissione riferite al caso di specie. **Il Responsabile della protezione dati D.P.O. trasmette con cadenza annuale al Titolare del trattamento una relazione che contiene la descrizione delle attività svolte dal D.P.O. medesimo, nonché le osservazioni/consulenze da questa figura effettuate a favore del Titolare.**

3.4.5. Organismo di Vigilanza

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e l'Organismo di Vigilanza, così come indicato nel MOG, cooperano mediante flussi informativi e riunioni periodiche, al fine di presidiare al meglio le aree e i processi a rischio di corruzione previste nel presente PTPC e nel MOG.

Per quanto riguarda struttura, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza si rimanda alla parte generale del MOG.

3.5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

La fase di identificazione delle aree a rischio ha il fine di specificare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'Amministrazione/Ente a fenomeni corruttivi e/o a reati ex d.lgs. 231/01.

Il P.N.A prevede che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012, gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono tenuti ad introdurre ed a implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono far perno su di essi, ma estendendo l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti da tale D.Lgs., ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.

L'analisi degli eventi a rischio è stata svolta dunque secondo il seguente criterio:

- (i) aree di rischio obbligatorie individuate dalla L. 190/2012 e dal P.N.A.;
- (ii) aree di rischio generali;
- (iii) aree di rischio specifiche della Società, tenuto conto delle attività svolte dalla stessa; tale analisi è stata effettuata utilizzando l'identificazione delle attività sensibili compiuta nei Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 adottati dalla Società.

Il tutto è rappresentato nella "VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001"

3.6. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per "*mappatura dei processi*" si intende la complessa attività con cui, nell'ambito della Società, si procede all'individuazione dei processi, delle fasi in cui questi si articolano e della/e area/aree societaria/e responsabile/i di ciascuna fase.

La **mappatura dei processi** è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione, e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e dei reati.

Secondo le indicazioni del P.N.A., la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente.

Di seguito si riportano le aree individuate:

VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001	
AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI
AREA A)	Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi.
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture
AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
AREA D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
AREA E)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali
AREA F)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)
AREA G)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso
AREA H)	Affari legali e contenzioso
AREA I)	Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA J)	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione
AREA K)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti
AREA L)	Reati contro il patrimonio culturale
AREA M)	Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche
AREA N)	Gestione pratiche di risarcimento danni
AREA O)	Gestione sistema informatico
AREA P)	Reati ambientali
AREA Q)	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08
AREA R)	Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni

MAPPATURA DEI PROCESSI

Dopo aver individuato il processo e le fasi in cui questo si articola, si è proceduto ad individuare il momento ed il possibile evento al verificarsi del quale si determina il fenomeno corruttivo o il reato: in tal modo si è ottenuta una tipizzazione dei rischi.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia integrata di valutazione del rischio è sviluppata considerando le peculiarità metodologiche e normative dei due framework ex D. Lgs. 231/01 ed ex L. 190/2012/PNA ed ha come obiettivo la definizione di una matrice di valutazione «complessiva» dei rischi, pur tenendo in considerazione le differenze intrinseche tra i due ambiti (ad esempio criterio di beneficio o vantaggio dell'Ente proprio del solo D. Lgs. 231, rispetto alla ratio di «danno per l'amministrazione» propria della L. 190). L'oggetto di valutazione è il rischio-reato «inerente», ossia il rischio concettuale e teorico che un comportamento illecito possa trovare realizzazione nell'ambito dei diversi processi e attività aziendali, al netto dei sistemi di controllo vigenti.

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: **l'identificazione, l'analisi e la ponderazione**.

- L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi; nel Piano sono state prese a riferimento le singole attività del processo.

- Si è dunque passati all'identificazione degli eventi rischiosi tramite l'analisi delle risultanze dell'esame del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, lo studio di documenti e di banche dati, le interviste/incontri con il personale e i responsabili delle Aree /Unità Organizzative, le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal R.P.C.T., lo studio di società con struttura simile a quella di Brescia Infrastrutture. Gli eventi rischiosi così individuati sono stati opportunamente formalizzati e documentati nel P.T.P.C.T. tramite un catalogo dei rischi dove per ogni oggetto di analisi (processo o attività) si è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

L'analisi di questi fattori ha consentito di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

I **fattori abilitanti** ovvero i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti, fatti di corruzione o reati presi in considerazione da Brescia Infrastrutture sono:



- a) discrezionalità;
- b) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- c) scarsa responsabilizzazione interna;
- d) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- e) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- f) mancanza di trasparenza;
- g) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- h) inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Infine, si è effettuata l'analisi del livello di esposizione del rischio, adottando un criterio generale di "prudenza" e scegliendo un approccio valutativo di tipo qualitativo che è stato tradotto operativamente in un elenco di indicatori di rischio in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo.

Gli indicatori di stima ritenuti applicabili alla realtà di Brescia Infrastrutture sono:

- ✓ interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ✓ manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ✓ opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi;
- ✓ livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- ✓ grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi;
- ✓ informatizzazione del processo: al fine di consentire la tracciabilità, la rintracciabilità delle operazioni con identificazione dei profili di responsabilità;

Ponderazione del rischio: obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento.

Il trattamento del rischio consiste nel selezionare, implementare e programmare idonee

misure atte a prevenire, ridurre o comunque modificare il profilo di rischio anche attraverso la diminuzione della relativa probabilità e/o delle relative conseguenze.

L'individuazione di tali indicatori fa riferimento ai risk indicator individuati nel PNA 2019 oltre che ad una elaborazione interna.

Per tale analisi si è preso spunto dall'indagine svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", finanziata dall'omonimo Spin-off universitario G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l. che aveva esposto i risultati, aventi ad oggetto un campione di società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, condotta dal Gruppo di Ricerca-Azione sulla Legalità e l'Etica nell'azione pubblica e nell'attività di impresa" – G.R.A.L.E.

Nel corso del 2020, nella revisione della modalità di valutazione si è preso a riferimento le Linee Guida dell'ANCI del 20.11.2019 che hanno approfondito nell'Allegato 1 la metodologia per la gestione dei rischi introdotta nel PNA 2019.

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l'utilizzo dell'approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. Tuttavia, come suggerito nelle Linee Guida, le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Ci si è quindi rifatti alla metodologia di valutazione del rischio proposta dall'ANCI che si basa, inoltre, sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e nelle "Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione" elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata "Patto mondiale delle Nazioni Unite" (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di tutto il mondo per spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. **Ai fini della valutazione del rischio, in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto.**

La **probabilità** consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre **l'impatto** valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento. La valutazione delle variabili individuate è stata effettuata mediante una misurazione del valore delle stesse secondo una scala di misura uniforme articolata in Alto – Medio – Basso; il livello di rischio di ciascuna variabile è stato definito mediante l'articolazione su sei livelli, secondo un ranking di valutazione da 1 a 5: rischio alto, medio alto, medio, medio basso, basso e minimo. Al fine di integrare la valutazione del rischio con i reati ex d.lgs 231/01 si è proceduto, quindi, con l'inserimento, per ciascun processo, **dell'impatto sanzionatorio**, costituito dalla media delle sanzioni interdittive e pecuniarie massime relative ad ogni famiglia di reato prevista nel citato decreto e applicabili a Brescia Infrastrutture.



Tabella Impatto:

IMPATTO			
N.	VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Impatto sull'immagine della Società (o anche di altri soggetti con cui la Società si trova ad operare) misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO	Un articolo e/o servizio negli ultimi 6 mesi riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		MEDIO	Un articolo e/o servizio nell'ultimo anno riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		BASSO	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dalla Società.	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Società in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo.
		MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Società sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		BASSO	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Società.	ALTO	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti della Società
		MEDIO	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti della Società o risorse esterne
		BASSO	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit, organismo di vigilanza, R.P.C.T.) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	ALTO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Società molto rilevanti
		MEDIO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Società sostenibili
		BASSO	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Società trascurabili o nulli

Tabella Probabilità:

PROBABILITA'			
N.	VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite.	ALTO	Ampia discrezionalità in termini di soluzioni organizzative da adottare
		MEDIO	Apprezzabile discrezionalità in termini di soluzioni organizzative da adottare
		BASSO	Modesta discrezionalità in termini di soluzioni organizzative da adottare
2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle Aree/U.O. che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore
		BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore
3	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Segnalazioni o verifiche puntuali poste in essere dall'R.P.C.T. o dall'O.D.V. Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.	ALTO	Vi sono state segnalazioni o verifiche nell'ultimo anno da parte dell'R.P.C.T. o dell'ODV. Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		MEDIO	Vi sono state segnalazioni o verifiche negli ultimi tre anni da parte dell'R.P.C.T. o dell'ODV. Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		BASSO	Non vi sono state segnalazioni o verifiche negli ultimi tre anni da parte dell'R.P.C.T. o dell'ODV. Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	ALTO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		MEDIO	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		BASSO	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	ALTO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		MEDIO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		BASSO	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, aventi ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione, mala gestio.	ALTO	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		MEDIO	Segnalazioni in ordine a casi di mala gestio pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		BASSO	Nessuna segnalazione e/o reclamo
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni	ALTO	Presenza di gravi rilievi
		MEDIO	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
		BASSO	Nessun rilievo o rilievi di natura formale
9	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	ALTO	E' occorso uno o più eventi "corruttivi" negli ultimi 1/3 anni
		MEDIO	E' occorso uno o più eventi "corruttivi" negli ultimi 4/8 anni
		BASSO	Non si sono verificati eventi "corruttivi"

Tabella sanzioni 231/01

SANZIONI 231/01			
REATO	FAMIGLIA REATI	VALORE	RISCHIO
ART. 24	reati contro la pubblica amministrazione	3,5	MEDIO
ART. 24 bis	reati informatici	3,7	MEDIO
ART. 24 ter	reati di criminalità organizzata	4,5	MEDIO-ALTO
ART. 25	reati contro la pubblica amministrazione	3	MEDIO
ART. 25 ter	reati societari	2,1	MEDIO-BASSO
ART. 25 quinquies	delitti contro la personalità individuale	4,5	MEDIO-ALTO
ART. 25 septies	reati violazione norme sicurezza	3,9	MEDIO
ART. 25 octies	reati riciclaggio	4,7	MEDIO-ALTO
ART. 25 octies 1	delitti in materia di strumenti diversi dai contanti	4,2	MEDIO-ALTO
ART. 25 nonies	reati violazione diritto d'autore	3,7	MEDIO
ART. 25 decies	Induzione a non rendere i rendere dichiarazioni mendaci	2	BASSO
ART. 25 undecies	reati ambientali	2,2	MEDIO-BASSO
ART. 25 duodecies	reati impiego cittadini soggiorno irregolare	1	BASSO
ART. 25 terdecies	razzismo e xenofobia	4	MEDIO
ART. 25 -quinqüesdecies	reati tributari	3,2	MEDIO
ART. 25 -septiesdecies	delitti contro il patrimonio culturale	3,2	MEDIO
ART. 25- duodevices	reati riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	5	ALTO

Matrice calcolo rischio:

Min		Livello di rischio		Max
0	<	MINIMO	<=	1
1	<	BASSO	<=	2
2	<	MEDIO-BASSO	<=	3
3	<	MEDIO	<=	4
4	<	MEDIO-ALTO	<	5
5	<=	ALTO		

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione **in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo**.

Nell'allegato documento "parte speciale 231- Aree a rischio 9° aggiornamento del P.T.P.C: 2025-2027" è stato quindi valutato il rischio potenziale in assenza di presidi e quello accettabile individuato dopo la previsione delle misure di prevenzione dell'evento rischioso. Nel corso del 2024, in occasione della revisione del Modello Integrato si è proceduto a razionalizzare tali misure suddividendole in misure generali e misure specifiche. La scelta di suddividere in siffatto modo le misure nasce dall'esperienza maturata nella compilazione della piattaforma A.N.A.C. per il monitoraggio dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione. Ad ogni misura è attribuito un peso diverso a seconda dell'impatto sul rischio come di seguito indicato.

Tabella Misure generali:

MISURE GENERALI				
N.	MISURE		PESO	DESCRIZIONE
1	Misure di trasparenza	A	0,25	pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.
2	Misure di formazione	A	0,25	attività di formazione OBBLIGATORIA sulle tematiche legate alla prevenzione della corruzione, trasparenza e Modello organizzativo 231.
3	Misure di Rotazione	A	0,25	Rotazione straordinaria
4	Misure di disciplina del conflitto di interessi	A	0,25	dichiarazioni pantouflage
		B	0,25	dichiarazioni di possesso dei requisiti e di assenza di incompatibilità
		C	0,25	dichiarazioni conflitto di interesse
5	Misure di segnalazione e protezione	A	0,25	Whistleblowing
6	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	A	0,1	Codice Etico e di comportamento

Tabella Misure Specifiche:

MISURE SPECIFICHE				
N.	MISURE		PESO	DESCRIZIONE
1	Misure di Trasparenza	C	0,1	verbalizzazioni con sottoscrizione del verbale da parte dei presenti
2	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	A	0,1	Sottoscrizione clausole contrattuali accettazione MOG / PATTI DI INTEGRITA'
3	Misure di Regolamentazione	A	0,5	Presenza di regolamenti e procedure aziendali codificate e condivise
		B	0,25	piano finanziario / piano del fabbisogno /PQC
4	Misure di Controllo	A	0,25	controlli a campione - flussi ODV
		B	0,5	Audit
		C	0,25	due diligence - verifica dei requisiti ex D.LGS 36/2023
		D	0,1	breafing
		E	0,25	Controllo da parte di più soggetti
5	Misure di Rotazione	A	0,5	Segregazione dei processi
6	Misure di Semplificazione	A	0,25	utilizzo sw gestione dati e processi
		B	0,25	razionalizzazione dei processi - utilizzo di strumenti organizzativi atti a trattare in modo uniforme procedimenti assimilabili

Al fine di aiutare i RPCT nella programmazione delle misure generali – trasversali a tutte le aree di rischio – da prevedere obbligatoriamente nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, ANAC nel PNA 2024 ha elaborato una apposita scheda “Misure Generali” (allegato 2), che contiene un’elencazione di tali strumenti di prevenzione.

In una prospettiva di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi si è valutato di prevedere per i piccoli comuni con meno di 5000 abitanti e 50 dipendenti solo le seguenti misure di carattere generale obbligatorie: - codice di comportamento dei dipendenti; - autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali; misure di disciplina del conflitto d’interesse; - formazione sui temi dell’etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica; - tutela del whistleblower; - misure alternative alla rotazione ordinaria; - inconfiribilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali o ad esse equiparabili (Segretario generale e titolari di incarichi di Elevata qualificazione - EQ); - patti di integrità; - divieto di pantouflage; - monitoraggio dei tempi procedurali; - Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); - commissioni di gara e di concorso; - rotazione straordinaria

Tali misure sono già inserite nelle misure generali e speciali previste dalla Società unitamente alle tempistiche di attuazione, al loro monitoraggio e al responsabile della loro applicazione. Si richiama la mappatura delle aree a rischio

3.7. REVISIONE

Il P.T.P.C. viene aggiornato ogni anno o ogni biennio, se ricorrono le previsioni di cui al capitolo 10 del PNA 2022, e inoltre è aggiornato tempestivamente:

- nel caso di interventi normativi;
- all’approvazione di nuove misure e regolamenti aziendali;
- a seguito di segnalazioni di anomalie o di eventi corruttivi da parte dell’O.d.V. o dell’R.P.C.T. o da parte di controlli di autorità esterne.

3.8. MONITORAGGIO

Il Monitoraggio dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei rischi viene svolto annualmente dal R.P.C.T. coadiuvato dall’ufficio di supporto e dall’U.O. Qualità e Internal audit, che, sulla base delle risultanze dell’indagine, propone, se del caso, ulteriori misure specifiche di presidio. Tali risultanze vengono condivise con i referenti con un incontro ad hoc.

In tal modo si verifica lo stato di attuazione e l’idoneità delle misure, oltre al complessivo funzionamento del sistema di gestione del rischio.

Ulteriori monitoraggi vengono svolti bimestralmente e/o trimestralmente dall’R.P.C.T. sulle seguenti misure:

- Trasparenza;
- Formazione;
- Whistleblowing;
- Compilazione del registro del conflitto di interessi.

Il PNA 2022, alla tabella 9, invita a svolgere un monitoraggio due volte l’anno esaminando almeno un campione la cui percentuale non dovrà essere inferiore al 50%, salvo deroga motivata. La Società ad oggi opera già in aderenza a quanto richiesto dal PNA svolgendo un monitoraggio a metà anno su tutte le aree a rischio e un audit a fine anno dove previsto come misura di presidio. Infine in fase di rinnovo delle certificazioni UNI ISO 9001 e 45001 nonché dell’attestazione del modello 231 un soggetto terzo svolge audit campionando processi

relativi a aree a rischio. ~~La R.P.C.T. compila infatti la sezione della Piattaforma di acquisizione del P.T.P.C. messa a disposizione da A.N.A.C. dedicate al monitoraggio che consente di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure generali e specifiche nonché di scaricare un documento di sintesi che costituisce la base per la redazione della relazione annuale dell'R.P.C.T.~~

3.9. RIESAME

Annualmente il R.P.C.T. unitamente ai Responsabili delle U.O./Aree riesamina ogni processo, subprocesso, evento rischioso mappato al fine di aggiornare se del caso la valutazione del rischio, verificare se vi è la necessità di mappare nuovi eventi rischiosi o prevedere nuovi presidi.

~~Nel 2024 sono stati svolti i monitoraggi e riesami delle seguenti Aree, così come da PG indicati in rosso nella seguente tabella~~

VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001			
AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	MONITORAGGIO	RIESAME
AREA A)	Acquisizione e gestione del personale. Conferimento incarichi.	PG 3390/24	PG 2999/24
AREA B)	Affidamento di lavori, servizi e forniture	PG 3345/24	PG 3497/24
AREA C)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PG 3348/24	
AREA D)	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PG 3347/24	PG 2242/24
AREA E)	Richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da Enti Pubblici nazionali e sovranazionali	PG 3348/24	PG 1795/24
AREA F)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti per l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio della fase di realizzazione delle opere (e.g. progettazione, convenzioni, bonifiche, licenze edilizie)	PG 3349/24	PG 2367/24
AREA G)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (e.g. Ufficio Igiene, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.) per l'adempimento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cantiere e di mantenimento dello stesso	PG 3350/24	PG 2720/24
AREA H)	Affari legali e contenzioso	PG 3351/24	
AREA I)	Gestione della Contabilità Generale, predisposizione del Bilancio d'esercizio, consolidato e delle situazioni patrimoniali per l'effettuazione di operazioni straordinarie – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PG 3352/24	
AREA J)	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione	PG 3353/24	
AREA K)	Gestione degli adempimenti societari e rapporti con gli Enti coinvolti	PG 3354/24	
AREA L)	Reati contro il patrimonio culturale	PG 3355/24	
AREA M)	Gestione rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e altre Autorità Pubbliche	PG 3356/24	
AREA N)	Gestione pratiche di risarcimento danni	PG 3357/24	
AREA O)	Gestione sistema informatico	PG 3358/24	
AREA P)	Reati ambientali	PG 3359/24	
AREA Q)	Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08	PG 3360/24	
AREA R)	Attività di supporto tecnico/amministrativo a p.a./enti locali/società pubbliche/fondazioni. Stazione Appaltante qualificata	PG 3361/24	

~~Si dà evidenza che anche per il 2024 è stato previsto un ciclo completo di audit non solo documentali ma anche di cantiere; in particolare si comunica che l'audit sul campo è stato condotto in data 23.09.2024 presso il cantiere TIC112 – Greenway del Mella, con la relativa registrazione di NC/OSS che le funzioni coinvolte devono prendere in carico entro il 31.12.2024. Si segnala, infine, che annualmente il R.P.C.T. unitamente ai Responsabili delle U.O./Aree riesamina ogni processo, subprocesso, evento rischioso mappato in modo tale da aggiornare se del caso la valutazione del rischio, verificare se vi è la necessità di mappare nuovi eventi rischiosi o prevedere nuovi presidi. Nel corso del 2024 si è proceduto al Riesame di tutte le aree del Piano. Sono stati redatti i verbali delle aree A – B – D – E - F – G poiché solo in codeste Aree si è aggiornata la valutazione del Rischio, le misure, o sono stati aggiunti nuovi processi, così come indicato nei verbali agli atti. Il Riesame è consistito inoltre nella razionalizzazione delle misure di presidio: in aderenza alla metodologia applicata da A.N.A.C.,~~

anche nella categorizzazione applicata nella Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali, tali misure sono state suddivise in misure generali e misure specifiche, partendo dal presupposto che vi sono dei presidi obbligatori e previsti dalla normativa (Trasparenza, whistleblowing, conflitto di interesse e rotazione, ad esempio) e dei presidi elaborati e propri di Brescia Infrastrutture (specifici regolamenti, procedure, software e sistemi di controllo).

Si è proceduto inoltre a riprogrammare le misure migliorative che non sono state attuate nel 2024.

* * * * *

Nella seguente tabella si dà atto delle azioni migliorative programmate per il 2025

AREA RISCHIO	SUBPROCESSO	EVENTO	AZIONE	RESPONSABILE	TERMINE
D	Emissione proposte di pagamento/rimborso spese	Rimborso spese dipendenti in violazione del Regolamento	Formazione del Personale	U.O. Risorse Umane	31.08.2025
D	Concessione di contributi e benefici economici ai privati	Contributi o sponsorizzazioni rilasciati in presenza di conflitto di interesse	Dichiarazione Assenza Conflitto di interessi	U.O. Risorse Umane	1.02.2025
P	Tutti	Tutti	Riesame da parte di tecnico ambientale interno dei reati applicabili, degli eventi rischiosi e delle misure di prevenzione	U.O. Esecuzione Lavori	31.12.2025
Trasparenza			informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	R.P.C.T. - IT	31.12.2025
Interessate	Interessate	Interessate	Moduli "pantouflage"	R.P.C.T.	31.12.2025
Interessate	Interessate	Interessate	Aggiornamento procedura conflitto di interesse con inserimento del titolare effettivo	R.P.C.T.	31.12.2025

Al fine di monitorare la presa in carico e gestione di quanto proposto oltre che dal presente piano anche nell'ambito di ulteriori adempimenti richiesti anche dall'attuazione del MOG si propone una matrice o strumento simile che consenta una agevole gestione e trattamento di tali obiettivi, come anche suggerito nell'audit del 19.11.2024 sul modello 231 svolto dall'Ente Certificatore terzo.

3.10. PIATTAFORMA A.N.A.C.

Nel corso del 2021 il R.P.C.T. con il supporto dell'ufficio ha concluso l'iscrizione alla piattaforma A.N.A.C..

3.11. OBIETTIVI STRATEGICI DEL R.P.C.T.

Gli obiettivi strategici che il R.P.C.T. proporrà all'organo amministrativo per il triennio 2025 - 2027 sono:

- a) Sensibilizzazione del personale in materia di anticorruzione, con formazione specifica

- per ogni area in particolar modo formazione sul nuovo codice appalti;
- b) Integrazione del modello con normativa aggiornata;
 - c) Mantenimento dell'attestazione 231/2001;
 - d) Mantenimento della certificazione ISO UNI 45001:2018.

4. LE MISURE GIÀ ATTUATE IN BRESCIA INFRASTRUTTURE

4.1. INTRODUZIONE

Ai sensi della richiamata normativa, le misure di prevenzione possono essere definite obbligatorie quando debbono necessariamente essere poste in essere dall'Amministrazione/Ente che, ove la Legge lo consenta, ha esclusivamente la possibilità di definire il termine entro il quale devono essere attuate.

Oltre alle misure obbligatorie, il P.N.A. individua le ulteriori misure che, pur non essendo obbligatorie per Legge, sono rese tali dal loro inserimento all'interno del P.T.P.C. e le misure trasversali.

Per la determinazione sia delle misure obbligatorie sia delle ulteriori misure occorre tenere conto dei rimedi già in essere ed adottati nel contesto considerato.

Nel presente capitolo vengono, pertanto, elencate le misure già attuate in Brescia Infrastrutture.

4.2. ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. 33/2013 ha introdotto la disciplina l'istituto dell'"Accesso civico", considerato inizialmente quale diritto di chiunque di richiedere solo i documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. 33/2013 ed in particolar modo all'istituto dell'accesso civico, previsto ora dagli artt. 5, comma 1 (accesso civico semplice) e comma 2 (accesso civico generalizzato), 5 bis e 5 ter del medesimo D.Lgs.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2018 è stato adottato il "*Regolamento accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato*" pubblicato sul SITO, sezione "*Società Trasparente - Altri contenuti*", nella sottosezione dedicata all'istituto.

4.3. LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

L'articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza, introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'art. 1, co. 32, della L. 190/2012 prevede:

- (i) **l'obbligo di pubblicare** sui siti *web* istituzionali dei soggetti tenuti all'applicazione, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare le offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate; la pubblicazione di tali informazioni costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione nel settore, in quanto consente non solo di far emergere informazioni inerenti all'attività contrattuale posta in essere, ma anche le notizie circa le somme liquidate, i rapporti tra aggiudicatario e responsabile del procedimento. I contenuti delle informazioni da pubblicare di cui al richiamato art. 1, co. 32 della L. 190/2012 sono stati precisati dall'A.N.A.C. nella Deliberazione del 22 maggio 2013, n. 26 nonché nella Deliberazione del 4 luglio 2013, n. 50 e relativo allegato; nel sistema disegnato dalla richiamata disposizione la misura è assicurata dalla previsione per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. L'allegato alle linee guida n. 1134/17 ha inoltre integrato quanto richiesto dal D. Lgs. 33/2013 con i dettami del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

- (ii) **l'obbligo di trasmettere** le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'A.N.A.C. che le pubblica nel proprio sito *web* in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e di regione; copia di tale trasmissione è, inoltre, inviata al responsabile della prevenzione della corruzione al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e così assumere le determinazioni di competenza.

In attuazione di tali disposizioni, nell'apposita sezione del SITO "Società Trasparente-Bandi di gara e contratti" sono stati pubblicati i dati normativamente richiesti.

4.4. IL CODICE ETICO

L'adozione del codice etico, oltre a costituire un obbligo di Legge, rappresenta una delle principali azioni e misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale del piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Brescia Infrastrutture ha approvato nel gennaio 2025 l'ultima revisione del Codice Etico, pubblicato sul SITO della Società. Tale ultima modifica ha riguardato la razionalizzazione dei principi di condotta della gestione aziendale. Si sono dunque meglio definiti e declinati i principi di legalità, di imparzialità, di integrità, i principi di uguaglianza e non discriminazione, di onestà ed equità, di correttezza e lealtà. Infine, è stato inserito anche l'obbligo per il dipendente in entrata e in uscita di dichiarare per iscritto l'assenza di violazioni in materia di *pantouflage*.

La Società, alla data di approvazione del presente piano, è in fase di individuazione del nuovo Organismo di Vigilanza poiché l'attuale scadrà il 28 febbraio 2025. Tutti i dati relativi a detto Organismo sono comunque rinvenibili nella Sezione "Società Trasparente" sul SITO.

4.5. PROCEDURE E REGOLAMENTI AZIENDALI

Brescia Infrastrutture ha razionalizzato ed implementato le proprie procedure aziendali dirette a disciplinare varie tematiche, sostanzialmente preordinate non solo ad una più efficiente ed efficace attività aziendale, ma anche improntate al rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione delle attività, a garanzia dei controlli e della ripetibilità dei processi correlati. Tali procedure e regolamenti formano il sistema di gestione certificato UNI ISO 9001:2015 e 231/2011.

Nello specifico, tra le varie procedure, particolare rilevanza assumono - tenuto conto delle sopra esposte Aree a Rischio:

- Procedura acquisti e Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
- Regolamento albo fornitori;
- Procedura Risk management;
- Procedura Audit;
- Regolamento per la disciplina dell'accesso all'impiego e delle modalità di reclutamento del personale;
- Regolamento della gestione del Fondo Cassa Aziendale
- Procedura Fidejussioni;
- Procedura per il rilascio di autorizzazione al subappalto e al subcontratto;
- Procedura gestione del patrimonio immobiliare;
- Procedura gestione conflitto di interesse;
- **Procedura acquisti beni, servizi e lavori;**
- Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti

- esterni;
- Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (whistleblowing);
 - Regolamento Concessione contributi;
 - Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii.;
 - Regolamento per le spese di missione e per le attività espletate fuori dall'ordinaria sede di servizio;
 - Regolamento per l'erogazione dei premi di risultato;
 - Regolamento per la nomina dei Commissari di gara e per i componenti del seggio di gara;
 - Regolamento per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
 - Regolamento disciplinare;
 - Regolamento per le progressioni di carriera;
 - Regolamento per la gestione del Patrimonio Immobiliare;
 - Regolamento per l'adozione del lavoro agile.
 - Regolamento antiriciclaggio;
 - **Regolamento Welfare on Top.**

Nel corso del 9° aggiornamento del Piano il "Codice Disciplinare" avente per oggetto il sistema sanzionatorio da applicarsi ai Dipendenti per le violazioni di regole disciplinari e/o contrattuali e/o comportamentali ad essi applicabili ai sensi della normativa vigente in materia, del rapporto contrattuale in essere con la Società nonché di tutti gli ulteriori atti contenenti prescrizioni da osservarsi da parte dei medesimi nell'esercizio della propria attività lavorativa, ivi comprese quelle di cui al vigente codice etico e MOG nonché quelle di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza **è stato aggiornato in due occasioni: a giugno del 2024 e a gennaio 2025.**

La revisione di giugno 2024 ha riguardato l'adeguamento delle prescrizioni relative all'utilizzo di vetture/biciclette aziendali a seguito dell'introduzione di una nuova piattaforma aziendale per la gestione della flotta. Inoltre, sono state inserite e cristallizzate alcune specifiche relative all'orario di lavoro e al limite di ore straordinarie effettuabili dal dipendente in un anno. La revisione di gennaio 2025 è stata apportata su impulso dell'Organismo di Vigilanza che ha suggerito di inserire all'interno di detto Regolamento un catalogo esemplificativo (non esaustivo) delle fattispecie oggetto di sanzione e di indicare le responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Regolamento con indicazione della relativa procedura disciplinare.

Si rende noto che Brescia Infrastrutture ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e l'attestazione relativa al D. Lgs. 231/01.

4.6. CONTROLLO DEL COMUNE ED ATTIVITA' DI REVISIONE

4.6.1. Controllo del Comune

Come anticipato nel capitolo secondo del presente documento, Brescia Infrastrutture, quale società partecipata dal Comune, è soggetta alla direzione, al coordinamento e al controllo di tale Ente. Il Comune svolge un controllo sulla Società analogo a quello che esercita sui propri uffici. Il Comune, quindi, ai sensi della normativa vigente in materia, nell'ambito, per l'appunto, dei poteri allo stesso assegnati, svolge su Brescia Infrastrutture, una attività di indirizzo e di direzione in merito a importanti profili societari.

In attuazione di tale disciplina normativa, il Comune ha approvato le seguenti delibere:

Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.03.2013, n. 29/10630

“Regolamento di disciplina dei controlli interni” (“Regolamento”), ai sensi del quale l’Ente Locale esercita sulle proprie Società partecipate, ivi compresa Brescia Infrastrutture, tra l’altro:

- (i) un controllo gestionale;
- (ii) un controllo sulla situazione economico e finanziaria;
- (iii) un controllo sull’efficienza, sull’efficacia e sulla qualità dei servizi pubblici erogati.

Ai sensi del co. 2 dell’art. 1 del Regolamento, per “*sistema di controlli interni*” s’intende l’insieme delle attività organizzate all’interno dell’ente volte a verificare la conformità dell’azione amministrativa comunale all’ordinamento giuridico, la sua efficacia ed efficienza oltreché la sua coerenza con gli obiettivi di governo stabiliti nel corso di ogni singolo mandato amministrativo. Il sistema dei controlli interni del Comune, tra le varie articolazioni, prevede, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) del Regolamento, anche il controllo sugli enti partecipati mediante l’accertamento del grado di attuazione degli obiettivi gestionali agli stessi assegnati annualmente dal Comune ed in generale degli indirizzi formulati alle medesime società od agli altri enti costituiti o partecipati dal medesimo.

A tal fine, l’art. 10, co. 4 del Regolamento prevede una attività di monitoraggio da parte del dirigente dell’unità di staff coordinamento aziende pubbliche sull’attività dell’ente interessato, tenendo conto della seguente documentazione: “ [...] a) *deliberazioni assembleari*; b) *bilancio semestrale dell’organo amministrativo nel quale risultino evidenziati: - i saldi economici, con evidenza delle differenze rispetto alla semestrale dell’esercizio immediatamente precedente e con proiezione dei risultati di fine anno; - l’andamento generale; - l’attività dell’organo di amministrazione con riferimento alle operazioni di maggiore rilievo verificatesi nel periodo di riferimento; c) relazione semestrale dell’organo amministrativo dell’ente sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati; d) informative dei rappresentanti comunali negli organi dell’ente relative a fatti gestionali di particolare rilevanza; e) bilancio di esercizio*”.

Il successivo co. 5 prevede inoltre che la verifica svolta è documentata da *report* semestrali/annuali contenenti almeno le seguenti informazioni: “ [...] *generale andamento della gestione; - operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento; - situazione contabile, gestionale e organizzativa dell’ente; - rispetto dei vincoli e degli obblighi di finanza pubblica a cui l’ente è assoggettato per normative specifiche, con indicazione dei relativi dati; - rapporti finanziari tra Comune ed ente interessato; - qualità dei servizi pubblici comunali erogati se l’ente interessato ne risulta gestore e in raccordo con quanto previsto dal successivo art. 12; - obiettivi gestionali assegnati e grado di raggiungimento dei medesimi; eventuali scostamenti dagli obiettivi gestionali e indicazioni delle azioni correttive*” . Brescia Infrastrutture collabora attivamente per il rispetto e l’attuazione di tali disposizioni.

Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.05.2014, n. 54

La presente delibera attua quanto prevede il D.Lgs. 33/2013 relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, l’art.14 prevede la pubblicazione di particolari documenti per i titolari di incarichi politici, mentre l’art. 47 prevede di conseguenza uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22, comma 2, e 47, comma 2, ultimo periodo del medesimo D.Lgs.

Il terzo comma dell’art. 47 prevede nello specifico che: “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Il Comune quindi, con propria delibera (n.54 del 12.05.2014) ha approvato il “Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio di

cui all'art. 47 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33".

L'art.4 di tale regolamento è dedicato agli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei dati riguardanti gli enti e le società vigilanti, controllati e partecipati e prevede i dati che i presidenti, vicepresidenti, amministrazioni delegati, direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del D.Lgs 33/2013 sono tenuti a comunicare al settore Coordinamento Partecipate del Comune.

Stessa previsione nell'art. 6 del medesimo regolamento dedicato al mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli amministratori societari. I successivi articoli del medesimo Regolamento disciplinano le modalità con le quali si svolge il procedimento sanzionatorio, le sanzioni previste e le competenze.

Sulla base della nuova normativa, l'A.N.A.C. ha adottato un "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97", al fine di disciplinare il nuovo potere sanzionatorio attribuito alla stessa A.N.A.C. in virtù di quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

La Società ha a sua volta adottato il "Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii." Brescia Infrastrutture collabora attivamente al rispetto e all'attuazione di tali disposizioni per il rispetto e l'attuazione di tali disposizioni normative.

Deliberazione di Giunta Comunale del 24.3.2021 n. 100

Alla luce del vincolo di contenimento delle complessive spese di funzionamento cui sono tenute le Società nel perimetro di applicazione dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, nel rispetto dell'autonomia gestionale di cui le medesime sono titolari, il Comune, con Deliberazione di G.C. n. 100 del 24.3.2021, ha indicato le seguenti direttive in materia di personale:

- 1) Le politiche concernenti la gestione del personale devono essere finalizzate, nel rispetto del vincolo di cui sopra, al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune e, pertanto, eventuali politiche espansive della spesa di personale potranno essere attuate solo se compatibili con il conseguimento di economie di scala e di efficientamento del servizio e dovranno tener conto delle caratteristiche di stabilità/temporaneità in funzione delle quali sono adottate;
- 2) In particolare, potranno essere attuate politiche assunzionali espansive nel caso di ampliamento dell'attività e/o dei servizi affidati dal Comune, ove le risorse già presenti non siano motivatamente sufficienti a garantire l'efficace espletamento della maggiore attività;
- 3) Nel caso di nuove assunzioni, la società dovrà inviare apposita richiesta al Comune, dando motivata e documentata evidenza di tali politiche, specificando ed evidenziando, anche attraverso indicatori di produttività specifici, il contenimento delle spese di funzionamento nel loro complesso, con evidenziazione degli impatti sulla situazione economica della società per almeno il biennio successivo all'assunzione; dovrà essere inoltre evidenziato il contratto e l'inquadramento applicato, con indicazione del compenso annuo lordo previsto a carico del bilancio della società;
- 4) Non si potrà procedere ad assunzione di personale, anche a tempo determinato, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- 5) Una volta ottenuta l'autorizzazione, è necessario inviare al Comune il bando, che sarà pubblicato in apposita sezione anche sul sito del Comune.

Brescia Infrastrutture collabora attivamente al rispetto e all'attuazione di tali disposizioni.

Piano triennale di prevenzione della corruzione emesso dal comune e successivi aggiornamenti – Codice di Comportamento del Comune –Codice Etico “Carta di Pisa”

Anche il Comune ha adottato un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e successivi aggiornamenti. Il Comune ha inoltre adattato un proprio Codice di Comportamento, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) (“D.Lgs. 165/2001”) ed in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16.04.2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”).

Il Comune ha anche aderito, con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.06.2014, n. 67, al Codice Etico “Carta di Pisa”, per promuovere la cultura della legalità e della trasparenza negli Enti Locali, pubblicata sul SITO, sezione “*Società Trasparente-Altri contenuti*”.

Brescia Infrastrutture, per quelle prescrizioni che le competono, collabora attivamente alla loro applicazione.

4.6.2. Obiettivi gestionali assegnati dal Comune

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento sui controlli interni, **con deliberazione di Giunta n. 37 del 14.2.2024 il Comune ha trasmesso a Brescia Infrastrutture gli “Indirizzi gestionali agli organismi nei quali il Comune riveste posizione di controllo – art. 10 comma 3 del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni per l’esercizio 2024.**

Obiettivo strategico: Trasparenza, legalità, prevenzione della corruzione			
N.	Obiettivo operativo	Descrizione sintetica	tempistica
1	Promozione della trasparenza dell’attività amministrativa dell’Ente	Aggiornamento annuale PTPCT e tempestiva pubblicazione informazioni sul Sito web nella sezione società trasparente	31.1.2024
		Atto di recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CdA e pubblicazione sul sito internet	30.4.2024
		Applicazione misure di prevenzione situazione di conflitto di interesse e pantouflage	31.12.2024

La Società ha ottemperato agli obiettivi assegnati per l’anno 2024, rendicontando il grado di raggiungimento relativo al primo semestre nei tempi indicati dal Socio. Provvederà altresì alla rendicontazione del secondo semestre in fase di approvazione del bilancio relativo al 2024.

4.6.3. Attività di revisione

Brescia Infrastrutture, oltre ad un Collegio Sindacale, ha nominato una Società di Revisione, cui competono i controlli contabili normativamente e statutariamente previsti.

4.6.4. Associazione Trasporti (ASSTRA)

Brescia Infrastrutture è iscritta ad ASSTRA – Associazione Trasporti che invia informazioni in tema di anticorruzione e trasparenza. Ciò consente un continuo e costante aggiornamento normativo sul tema.

4.6.5. Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica (OICE)

La Società, in qualità di organizzazione di ingegneria e di architettura, ha inteso aderire all’Associazione OICE. Tra i servizi offerti dall’Associazione vi sono il costante aggiornamento su

progetti e finanziamenti internazionali e di cooperazione allo sviluppo (Commissione europea, sistema Banca Mondiale, CIPE ecc.) oltre che un aggiornamento normativo, di atti A.N.A.C. e di giurisprudenza specifica del settore.

4.7. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS.39/2013

L'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012 ha previsto un'espressa delega al Governo ad adottare "*[...] uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate [...]*".

In attuazione della delega, in data 8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" ("D.Lgs. 39/2013").

Sulla base dei criteri di delega elencati al co. 50 dell'art. 1 della L. 190/2012, il D.Lgs. n. 39/2013 individua le condizioni di incompatibilità e di inconferibilità che sono considerate dal Legislatore, nell'ottica delle finalità della L. 190/2012 medesima, quali "*situazioni sintomatiche*" di favore per la diffusione della corruzione della "*cosa pubblica*".

Il D.Lgs. 39/2013, come sopra anticipato, si applica, nei limiti ivi previsti, anche agli "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" da intendersi, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c, del D.Lgs. 39/2013 come "*le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*".

In materia di attività di vigilanza e poteri di accertamento da parte del responsabile e dell'A.N.A.C., quest'ultima ha emanato la Delibera del 3 agosto 2016, n. 833, "*Determinazione – Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*". In essa sono meglio specificate le tipologie di attività di vigilanza che devono essere esercitata in materia: si parla, infatti, di una "vigilanza interna", affidata al responsabile e di una "vigilanza esterna", condotta dall'A.N.A.C.

Il responsabile è il soggetto a cui è riconosciuto, come espressamente previsto nella citata Delibera "*[...] il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile*". Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata al responsabile, l'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, come già indicato, prevede l'obbligo per il soggetto al quale l'incarico è conferito di rilasciare, all'atto del conferimento ed annualmente nel corso dello stesso, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al Decreto stesso. La dichiarazione rileva nell'ambito dell'accertamento

che il responsabile è tenuto a svolgere, ma non esonera chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare: infatti, la Delibera prevede che *"[...] l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art. 20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità"*.

L' A.N.A.C. ritiene, quindi, *"[...] necessario indicare alle amministrazioni di accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata l'indicazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione. A questo punto sarà onere dell'amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità"*.

Sul SITO, sezione *" Società Trasparente"*, cui si rinvia, sono pubblicate le dichiarazioni rese, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e della Delibera A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 833, dai soggetti rientranti nell'ambito di operatività delle richiamate disposizioni.

4.8. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE)

La L. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (**c.d. *pantouflage o revolving doors***). Tale disposizione prevede che: *" I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Come specificato dal P.N.A. 2013, richiamato nel PNA 2018 e nel PNA 2022, il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui è entrato in contatto. La norma prevede, infatti, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

Il PNA 2018 riprende tale ipotesi di "incompatibilità successiva" chiarendo gli ambiti di applicazione e al soggetto competente dell'accertamento della violazione e dell'applicazione della sanzione.

Il PNA 2018 e 2022 ribadiscono la previsione di tale misura anche per le società in controllo pubblico tenendo conto di quanto disposto dall'art. 21 d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Non sembra invece consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli

incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013. Il PNA 2018 giunge a tale considerazione anche per i dirigenti ordinari.

Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla determinazione n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali. L'A.N.A.C. ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Nel PNA 2018 viene poi precisato che i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi debbano ritenersi oltre alle società, imprese, studi professionali, anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento.

Il PNA 2022 precisa che il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale. Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. **Al fine di valutare l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale.** Rientrano nei poteri autoritativi o negoziali, sia provvedimenti afferenti specificamente alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia provvedimenti adottati unilateralmente dalla pubblica amministrazione, quale manifestazione del potere autoritativo, che incidono, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Con delibera **dell'Autorità n. 493 del 25.9.2024** sono state adottate le LG 1 in tema di pantouflage con l'obiettivo di chiarire le suddette norme che hanno dato luogo a dubbi interpretativi e criticità di diversa natura. In tale atto si è dato conto, ad esempio, della necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie di dipendenti sottoposte al divieto in esame, di definire con esattezza le tipologie di enti in destinazione cui applicare il divieto, della mancata individuazione del soggetto competente ad irrogare le sanzioni per la violazione del divieto. L'Autorità, superando l'orientamento espresso nel citato PNA 2022, ritiene che il divieto in esame non si applichi alle società in house, come ente privato in destinazione, in quanto tali enti costituiscono longa manus delle PA. Lo svolgimento di incarico in una società in house è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di pantouflage. Pertanto, l'applicazione del divieto di pantouflage alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi. Per quanto concerne le misure che Brescia Infrastrutture ha comunque deciso di inserire nel Piano:

- inserimento di apposite clausole negli atti di **assunzione del personale**, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- previsione della misura di **comunicazione obbligatoria al momento della cessazione dal servizio** di presa d'atto della disciplina del pantouflage e assunzione di rispetto di tale divieto;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 previsione di una **dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico**, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- previsione nei **bandi di gara** o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;
- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerga il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- **comunicazione annuale a tutti i dipendenti relativa al divieto di pantouflage.**

5. LE MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1. PREMESSA

La richiamata normativa in materia di anticorruzione prevede misure finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo.

Trattasi di misure di carattere generale che si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso.

Tenuto conto che Brescia Infrastrutture, come anticipato al precedente capitolo quarto, ha già adottato misure, anche da ricondurre alla categoria delle misure generali obbligatorie, finalizzate alla prevenzione della corruzione, di seguito verranno individuate quelle ulteriori misure, anche in una ottica di implementazione, riconducibili alla categoria delle misure di carattere generale obbligatorie, strutturate in ragione delle caratteristiche giuridiche e funzionali della Società.

5.2. MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

5.2.1. Trasparenza

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- (i) che il Piano della Trasparenza presente documento, quale principale strumento nel quale sono individuati gli obblighi e gli adempimenti in materia di trasparenza in capo a Brescia Infrastrutture, costituisce parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento del P.T.P.C.;

- (ii) che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza per Brescia Infrastrutture è demandata al Responsabile della Trasparenza che è il Responsabile Prevenzione, in conformità al citato art. 43 del D.Lgs. 33/2013: incardinare in capo allo stesso soggetto tali due funzioni consente, tra l'altro, di svolgere le stesse sinergicamente al fine di più efficacemente attuare le importanti finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza sottese alle richiamate normative in materia.

5.2.2. Accesso Civico

Nella Sezione "*Società Trasparente-Altri Contenuti*" del SITO è stata creata una apposita sottosezione dedicata, per l'appunto, all' "*Accesso Civico*", che trova regolamentazione per la Società nel Regolamento adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2018 cui si rinvia.

5.2.3. La pubblicazione delle informazioni in materia di contratti pubblici

Richiamato quanto previsto in ottemperanza al descritto quadro normativo, i Responsabili di area competenti della Società assicurano il rispetto dei prescritti obblighi di pubblicazione in tema di contratti pubblici.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'A.N.A.C. nel PNA 2016 e nelle indicazioni date nella Comunicazione A.N.A.C. del 28/12/2017, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art.33-ter del D. legge 18.10.2012, n.179 convertito in legge 17.12.2012 n.221, il Responsabile ha richiesto l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati indicandone il nome all'interno del piano triennale della prevenzione della corruzione nonché procedendo con l'iscrizione.

Il responsabile AUSA per Brescia Infrastrutture è stato individuato nell'Ing. Alberto Merlini Dirigente Direttore della Società.

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 Legge 190/2012 come indicato nella Deliberazione A.N.A.C. n. 39 del 2 gennaio 2016, entro la fine del mese di gennaio vengono inviati all'A.N.A.C., con le modalità indicate dalla stessa Autorità, i dati richiesti per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati in formato aperto riguardanti l'anno precedente.

5.3. IL CODICE ETICO

Richiamato quanto previsto al fine di garantire le finalità di prevenzione della corruzione sottese all'impianto normativo di cui alla L. 190/2012.

Nel 2024, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, il Codice Etico è stato revisionato al fine di razionalizzare i principi di condotta della gestione aziendale. Si sono dunque meglio definiti e declinati i principi di legalità, di imparzialità, di integrità, i principi di uguaglianza e non discriminazione, di onestà ed equità, di correttezza e lealtà. Infine, è stato inserito anche l'obbligo per il dipendente in entrata e in uscita di dichiarare per iscritto l'assenza di violazioni in materia di pantouflage.

Inoltre, al fine di assicurare la più ampia conoscenza ed uniforme applicazione delle disposizioni del Codice Etico e successive integrazioni e modificazioni, il Responsabile Prevenzione della trasparenza e della corruzione procede:

- (i) ad una sempre maggiore sensibilizzazione del personale di Brescia Infrastrutture con riferimento al Codice Etico, al MOG, al P.T.P.C. e al P.T.T.I, anche mediante specifici incontri informativi e di confronto sui contenuti di tali documenti;
- (ii) a fornire indicazioni puntuali per la consegna del Codice Etico, modello organizzativo 231, del P.T.P.C. e del P.T.T.I. a tutti i dipendenti nonché ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto;

- (iii) a fornire indicazioni puntuali per l'estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico a tutti i collaboratori e/o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ed a qualsiasi titolo, nonché agli operatori economici esecutori di lavori, di servizi e di forniture in favore della Società; a tal fine, è prevista la consegna del Codice Etico, MOG, codice disciplinare, del P.T.P.C. e del P.T.T.I. e l'inserimento nei contratti di affidamento di apposite disposizioni, clausole risolutive o di decadenza del rapporto, in caso di violazione dei relativi principi e obblighi.

5.4. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle nuove Linee Guida n. 1134/17, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa.

Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Brescia infrastrutture, pur avendo un numero limitato di dipendenti ha attuato, nel limite delle possibilità strutturali, tali verifiche.

Nel corso dell'anno 2015 si è provveduto, tramite apposita delibera dell'Amministratore Unico alla rotazione del responsabile Area Acquisti.

Nel corso del 2016 si è provveduto a nominare un nuovo ODV, in precedenza figura nell'organico della società rappresentata dal Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza.

Nel 2017 le funzioni in tema di personale sono state traslate dall'Area Affari Generali all'Area Legale e Societaria.

Nel corso del 2018 è stata creata l'U.O. Insurance e Risk Management competente di attività prima ricomprese nell'Area Affari Generali, ad oggi non più esistente, di fatto applicando la rotazione del personale su tali attività.

Con riferimento all'aggiornamento 2018 del PNA, viene recepita dalla Società la "Rotazione Straordinaria", ossia la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Il momento di avvio viene individuato con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio al termine delle indagini preliminari. La verifica sui procedimenti penali viene effettuata dal R.P.C.T. nella sua attività di vigilanza, anche mediante l'interrogazione del casellario giudiziale presso il Tribunale e i flussi informativi provenienti dall'ODV.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche. A tal proposito, ed in data 24 Gennaio 2017, l'R.P.C.T. ha inviato apposita nota all'organo amministrativo richiedendo l'adozione di tale metodologia organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha recepito tale indicazione con delibera del 29 marzo 2018, con la quale ha approvato la modifica del manuale acquisti. Tale modifica prevede la separazione delle procedure di affidamento previste dal D.lgs 50/16, distinguendo le competenze dei soggetti in una fase istruttoria e in una fase decisoria. Per quanto riguarda la

fase istruttoria, essa viene presa in carico dai Responsabili di Area o di Unità Organizzativa, mentre la fase decisoria, sulla base delle deleghe aziendali, compete al Direttore, al Presidente o al Consiglio di Amministrazione.

Il R.P.C.T. verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività.

5.5. INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013

L'A.N.A.C. con la Deliberazione 1134/2017 ha meglio specificato in che modo la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi disciplinata dal D.Lgs. 39/2013 – di cui si è trattato al precedente - debba essere applicata all'interno delle società in controllo pubblico, nelle quali deve inoltre essere previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art.1, co. 2, lett. l), del D.Lgs. 39/2013 ed a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per quanto riguarda le cause di inconferibilità per gli amministratori, le cause ostative sono specificate, in particolar modo, dall'art. 3, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 39/2013, relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, e dall'art. 7, in caso di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale a locale.

Per i dirigenti, invece, si applica l'art. 3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A tali ipotesi di inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del D.Lgs. 175/2016, il quale sancisce che "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".

Le società sono tenute, quindi, ad adottare le seguenti misure:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) il responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, deve effettuare un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Viene inoltre precisato che "Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.". In particolare, in tema di inconferibilità rilevante, come sopra riportato, viene applicato quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.Lgs. 39/2013 dedicato alla inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

In particolar modo, il primo comma del citato articolo prevede che: "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello

nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale". Inoltre, il co. 4, del medesimo art. 3 del D.Lgs. 39/2013 prevede che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti "[...] incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo [...]".

Per quanto attiene all'incompatibilità specifica per gli incarichi di amministratori ed incarichi dirigenziali, le Linee Guida A.N.A.C. 2017 distinguono tra le situazioni di incompatibilità per gli amministratori e per i dirigenti.

Per gli amministratori le norme di riferimento sono: l'art. 9 in caso di incompatibilità tra incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali, l'art. 11 relativo alle incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, l'art. 13 relativo alle incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, e l'art. 14 con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario. Per gli incarichi dirigenziali trova applicazione l'art. 12 in caso di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Oltre a queste ipotesi di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013, si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori". La Delibera A.N.A.C. 1134/17 prevede che le società debbano adottare misure volte ad assicurare che:

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi per l'attribuzione degli stessi;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- c) sia effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Il controllo in merito alla sussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 è effettuato all'atto del conferimento e, nel corso dello stesso, anche attraverso controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

I Responsabili delle singole aree interessate devono riferire, tempestivamente, circa gli incarichi attribuiti e le risultanze dei controlli effettuati, al Responsabile Prevenzione, il quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013.

I responsabili delle Unità Organizzative hanno l'obbligo di acquisire le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, in

conformità al D.Lgs. medesimo ed alla Delibera dell'A.N.A.C. del 3 agosto 2016, n. 833. Tali dichiarazioni devono essere pubblicate sul SITO nella Sezione " *Società Trasparente*".

Anche per l'anno 2019 il Responsabile Prevenzione continuerà a svolgere un'attività di vigilanza sulle dichiarazioni rese anche in base alle indicazioni contenute dell' Delibera n. 833/2016, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

5.6. ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DI LAVORO DEI DIPENDENTI (*PANTOUFLAGE*)

Si richiamano i contenuti di cui all'art. 4.8.

Con il presente Aggiornamento del P.T.P.C. si prevede che la Società prosegua nella attuazione della citata previsione:

- a) con l'inserimento nelle varie forme di selezione del personale della causa ostativa di cui al comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ove applicabile;
- b) con l'inserimento nei contratti di consulenza o di collaborazione, a qualsiasi titolo, della causa ostativa di cui al comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- c) con l'inserimento nei bandi di gara e/o nelle lettere di invito e/o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e/o negli schemi contrattuali della causa ostativa di cui al comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- d) con l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la causa ostativa di cui al comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- e) con la richiesta ai soggetti interessati della dichiarazione di insussistenza della citata causa ostativa;
- f) con trasmissione a tutti i dipendenti di comunicazione circa la normativa prevista dall'art. 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 con richiesta di presa visione;
- g) con azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli *ex* dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nel comma 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

I Referenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno l'obbligo di vigilare affinché vengano correttamente applicate le misure sopra previste e, nel caso in cui venissero a conoscenza di casi di *pantouflage*, hanno l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Responsabile Prevenzione.

5.7. CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI

Le disposizioni sulla prevenzione della corruzione prevedono che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I (" *Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione* ") del Titolo II (" *Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione* ") del Libro Secondo (" *Dei delitti in particolare* ") del Codice Penale:

- (i) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- (ii) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- (iii) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere

Secondo quanto previsto nella Tavola 11 allegata al P.N.A. 2013, le disposizioni sopra riportate operano anche nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico. Conseguentemente, le sopra riportate disposizioni operano nei confronti dei Dipendenti, degli Amministratori e di chiunque assuma un incarico a qualsiasi titolo in Brescia Infrastrutture. L'accertamento dei precedenti penali avviene mediante l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi del d.P.R. 445/2000. La violazione delle disposizioni si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

La preclusione opera in presenza di una sentenza di condanna (ivi incluso il patteggiamento) anche se non passata in giudicato.

Competente per l'acquisizione della certificazione è l'Area Legale, Societaria e Personale.

Per i Dipendenti di Brescia Infrastrutture, le autocertificazioni sono acquisite con cadenza almeno annuale; per gli esterni chiamati a far parte di commissioni di qualsiasi tipo la certificazione sarà acquisita contestualmente alla nomina, che potrà considerarsi efficace solo dopo l'acquisizione dell'autocertificazione dalla quale risulti l'assenza di condanne come precisato.

Competente per la ricezione delle autocertificazioni è l'**U.O. Appalti e Contratti** che svolge verifiche attraverso l'accesso alla banca dati del Casellario Giudiziale.

Per ogni incarico o carica assegnata viene inoltre richiesta dall'Area Legale e Societaria la visura camerale del soggetto interessato.

5.8. FORMAZIONE

La formazione riveste fondamentale importanza nell'ambito della prevenzione della corruzione. La stessa L. 190/12 contiene la previsione di meccanismi di formazione definiti dal R.P.C.T. e destinati, in primo luogo, ai dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Sin dall'entrata in vigore del Piano, il Responsabile Prevenzione ha avviato incontri informativi e formativi con tutti i Dipendenti della Società al fine di diffondere la conoscenza della normativa specifica in materia in prevenzione della corruzione nonché la condivisione degli strumenti di prevenzione adottati dalle Società medesime. Oltre a ciò, sono state svolte attività formative ad hoc, sia in house sia con soggetti esterni, anche presso soggetti terzi che hanno riguardato sia i Referenti sia i Dipendenti delle aree interessate. Anche negli anni successivi è stata svolta la formazione in conformità ai livelli previsti nel Piano di Formazione adottato e nei successivi aggiornamenti annuali.

In ossequio a tali indicazioni normative, anche il presente aggiornamento prevede:

- (i) sia una formazione *ad hoc*, indicata tra le misure specifiche in relazione ai singoli rischi di cui alla "VALUTAZIONE RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 231/2001", per lo più riferita agli specifici ambiti di operatività del rischio;
- (ii) sia una formazione finalizzata a sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del P.T.P.C. sui principali temi concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione; in tale ottica, si prevede di attivare percorsi formativi con l'intento di:
 - diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione Aziendale la conoscenza della normativa specifica in materia in prevenzione della corruzione;
 - diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione Aziendale la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione;
 - creare competenze specifiche per lo svolgimento delle attività a più alto rischio di corruzione;

- diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione Aziendale valori etici mediante la conoscenza di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti, e secondo le indicazioni di cui al P.N.A., la formazione anche per il 9° aggiornamento del Piano sarà strutturata su tre diversi livelli:

- a. un primo livello specifico, riservato al Responsabile Prevenzione ed ai Referenti, orientato a identificare politiche e strumenti atti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- b. un secondo livello generale, che vede destinatari tutti i dipendenti, non coinvolti nella formazione di cui alla precedente lett. (a), che farà riferimento alle tematiche generali dell'etica e della legalità e che sarà orientato alla riduzione del rischio di corruzione attraverso adeguate modalità di conduzione dei processi;
- c. un terzo livello che riguarda l'erogazione di formazione *ad hoc* nelle materie e discipline inerenti alle specifiche aree di rischio di cui al precedente punto (i).

Allegato al presente 9° aggiornamento, agli atti della Società, il piano di formazione relativo all'anno 2025.

5.9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO ("WHISTLEBLOWER")

La tutela del dipendente che segnali condotte illecite all'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in alcune convenzioni Internazionali e ratificata dall'Italia.

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937, la quale prevede:

1. *Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
2. *Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.*
3. *L'adozione di misure ritorsive è segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'A.N.A.C. informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina per i provvedimenti di loro competenza.*
4. *La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013.*

Come previsto dallo stesso Decreto, vigono i seguenti principi:

- a) *la tutela della riservatezza;*
- b) *il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante;*
- c) *la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni nonché dagli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 33/2013.*

Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione, occorre che vengano adottate concrete misure di tutela del dipendente che - secondo quanto indicato dall'A.N.A.C. con la Determinazione del 28.04.2015, n. 6 - "[...] deve poter fare affidamento su una protezione

effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Questa tutela è, poi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento, funzionale all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio".

Con tale Determinazione, l'A.N.A.C. ha previsto che: *"In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida [...] Per quanto attiene, invece, alle società e agli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dell'orientamento recentemente espresso dall'Autorità nelle citate Linee guida, l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta per esse oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Esse sono sottoposte alla disciplina sulla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse eventualmente svolta. Considerata tuttavia la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e tenuto conto che le società e gli enti predetti gestiscono risorse pubbliche, sarebbe opportuno che le amministrazioni partecipanti promuovano l'adozione di misure volte ad incoraggiare i dipendenti degli stessi enti a segnalare eventuali condotte illecite approntando forme di tutela della loro riservatezza. L'Autorità auspica comunque che il legislatore intervenga per colmare il vuoto normativo sopra evidenziato".*

Del pari, nelle Linee Guida A.N.A.C. viene ribadito che: *"In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni".*

Anche il P.N.A. 2016 ha previsto il *whistleblowing* tra le azioni e le misure per la prevenzione, richiedendo che esso sia utilizzato per effettuare una segnalazione "in buona fede", nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione e non per esigenze individuali. Tale istituto deve essere finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella Pubblica Amministrazione, ponendo particolare attenzione affinché non si verificino comportamenti discriminatori verso chi effettua la segnalazione.

Il presente documento, coerente con le indicazioni del Piano nazionale, tiene conto anche della normativa nel frattempo intervenuta (da ultimo d.lgs. 24/2023), che rivede la materia inerente la protezione del cd. *whistleblower*, abrogando l'articolo 54-bis del D.lgs. n. 165/2001) e delle linee guida A.N.A.C. approvate definitivamente con delibera 311 del 12.07.2023 per la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne."

Tenuto conto di tali indicazioni, Brescia Infrastrutture, ha aggiornato il "Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (whistleblower)" pubblicato sul SITO alla sezione Società trasparente, nonché la piattaforma per le segnalazioni illecite "DIGITAL PA" che garantisce la riservatezza delle segnalazioni e del segnalante - <https://bresciainfrastrutture.segnalazioni.net/>.

Brescia Infrastrutture, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.10.2023, ha adeguato il "Regolamento per *la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (whistleblower)*" – che costituisce parte integrante del presente Modello e del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – alle più recenti Linee Guida dell'A.N.A.C. del 9.6.2021. La Società ha, dunque, adottato l'applicativo per la segnalazione informatizzata degli illeciti, tramite la piattaforma per le segnalazioni illecite "DIGITAL PA" che garantisce la riservatezza delle segnalazioni e del segnalante, disponibile sul sito istituzionale "Società trasparente – Altri contenuti".

Tali procedure costituiscono quindi parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Società nonché del MOG.

Con il D.Lgs. 24/2023 l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing. L'A.N.A.C. diventa con tale norma, infatti, l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni esterne e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato attivano propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità del whistleblower. Già attualmente la Società è dotata di tale canale pubblico con l'utilizzo della piattaforma "DIGITAL PA".

5.10. ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE

La disciplina generale del conflitto di interesse è delineata dalle seguenti disposizioni:

- articolo 6 bis l. 241/1990
- legge 190/2012 e d.lgs. 39/2013;
- artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16 del d.P.R. 62/2013;
- articolo 53, comma 14, d.lgs. 165/01;
- articolo 78 d.lgs. 267/2000;
- **art. 16 del d. lgs 36/2023.**

In particolare, l'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 prevede che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Tale norma contiene due prescrizioni:

- obbligo di astensione per i soggetti in essa elencati;
- un dovere di segnalazione.

Le linee guida A.N.A.C. n. 15/2019 relative al conflitto di interesse previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 50/2016, precisano che al primo comma, il suddetto articolo richiede alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate a contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, così da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. La funzione della norma è quella di evitare che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi. Al secondo comma, la disposizione offre una definizione di conflitto di interesse con specifico riferimento allo svolgimento delle procedure di gara, chiarendo che la fattispecie si realizza quando il personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che intervenga nella procedura con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della

procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

A titolo esemplificativo e quale contenuto minimo della nozione di conflitto di interesse, la norma indica le situazioni che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Si tratta delle decisioni o attività idonee a coinvolgere interessi propri del dipendente pubblico o del prestatore di servizi, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e di ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Per prevenire tale criticità la Società ha previsto un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della presenza di conflitto di interesse e il conseguente obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, in capo ai soggetti preposti alla procedura di aggiudicazione degli appalti: dipendenti che in base a un valido titolo giuridico legislativo o contrattuale possano impegnare la società verso terzi, commissari e segretari delle commissioni giudicatrici. Stesso obbligo è stato previsto nella fase esecutiva dell'appalto in capo a Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza ed eventuali dipendenti che in base a un valido titolo giuridico legislativo o contrattuale possano impegnare la società verso terzi.

Tale dichiarazione è richiesta anche nelle selezioni del personale ai soggetti chiamati a svolgere il ruolo di commissari.

Ai soggetti esterni nominati da Brescia Infrastrutture S.r.l., quali commissari e / o membri di giuria, la Società richiede, contestualmente all'accettazione dell'incarico, di fornire una dichiarazione sostitutiva circa l'autorizzazione da parte dell'Ente pubblico di appartenenza, a ricoprire la carica di commissario in oggetto. Tale dichiarazione è condizione necessaria al fine della validità dell'incarico.

Il PNA 2022 tratta approfonditamente il tema del conflitto che la Società ha ripreso e formalizzato in **una procedura ad hoc. Si è ritenuto opportuno creare un registro del conflitto di interesse.**

Infine dal 2024, a seguito quanto attuato per appalti PNRR, la Società ha provveduto a richiedere dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse anche al titolare effettivo in fase di affidamento di tutti gli appalti affidati da Brescia Infrastrutture.

Il MOG, il Codice Etico adottato da Brescia Infrastrutture, a cui si rimanda, disciplina tale materia, come anche la Carta di Pisa alla quale il Comune di Brescia ha aderito.

5.11. VERIFICHE AFFERENTI ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

In data 25.07.2019, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali" che disciplina i criteri generali che la Società applica in materia di incarichi extra-istituzionali retribuiti o a titolo gratuito conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, ai dipendenti a tempo indeterminato, determinato e dirigenti.

Tale Regolamento, in adempimento a quanto previsto dalle linee guida n. 1134/17, prevede che:

- a) il personale ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Società lo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Il personale dovrà infatti richiedere preventivamente a Brescia Infrastrutture S.r.l. il benestare per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali presentando istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

- b) a seguito di verifica di assenza di incompatibilità o conflitti di interesse nell'esecuzione dell'attività da parte del richiedente il R.P.C.T. trasmette la propria relazione all'organo amministrativo;
- c) il R.P.C.T., nel caso di autorizzazione, cura la pubblicazione dei dati sul SITO in ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza (con le modalità previste dall'allegato 2).

5.12. PROTOCOLLO OPERATIVO

Brescia Infrastrutture con riguardo ai finanziamenti pubblici ottenuti con l'ultima delibera CIPE n. 16 del 01 maggio 2016, per opere di implementazione della metropolitana leggera automatica di Brescia, ha dato seguito a quanto previsto all'art. 36 c.3 del D.L. 90/14 convertito dalla legge 114/14 in tema di monitoraggio finanziario richiedendo la sottoscrizione di un protocollo operativo per gli affidamenti legati alla Delibera CIPE al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari legati al finanziamento pubblico da parte della DIA.

Tale richiesta di sottoscrizione del protocollo operativo viene recepita quale prassi per futuri finanziamenti pubblici di importo rilevante.

5.13. MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Come anticipato nelle disposizioni introduttive, la società ha aggiornato il proprio MOG unificando tale documento con il Piano Triennale Prevenzione Corruzione.

Nell'aggiornamento del Modello 231 infatti si è tenuto conto della Determinazione A.N.A.C. n. 1134/17 " *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto private controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", che raccomanda l'adozione di un documento unitario con il quale sono individuate le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione unitamente alla sezione dedicata alla trasparenza.

La valutazione dei rischi corruttivi prende quindi in considerazione i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e gli eventi corruttivi della L. 190/2012: i presidi in materia di anticorruzione disciplinati nel Modello Organizzativo sono validi anche quali presidi del P.T.P.C. e viceversa. In particolare, come già indicato nel modello 231, nell'ottica dell'integrazione del modello e del PTPC, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Prevenzione Corruzione cooperano mediante flussi informativi e riunioni periodiche, al fine di presidiare al meglio le aree e i processi a rischio di corruzione.

5.14. PATTO DI INTEGRITA'

Brescia Infrastrutture adotta dal 2023 il "Patto di integrità" ovvero un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, o ai fini dell'iscrizione agli Albi fornitori tenuti dalla Società.

Con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione della procedura sia in fase di affidamento che in fase di esecuzione la Società ha inteso contrastare anche le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Inoltre, con la

sottoscrizione di tale patto si persegue e si attuano anche i principi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

6. LE ULTERIORI MISURE SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6.1. RAPPORTI CON TERZI E PRINCIPI DI CONTROLLO GENERICI

Oltre a quanto previsto dalla normativa applicabile, si conferma quanto già esposto nei precedenti aggiornamenti del P.T.P.C., e si rinvia al Codice Etico e successive modifiche ed integrazioni.

6.2. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Si conferma quanto già previsto nel P.T.P.C., nei precedenti Aggiornamenti.

L'approvvigionamento di beni e servizi viene effettuato seguendo le modalità previste dal [D.lgs. 36/2023](#) e le [Linee Guida A.N.A.C. in materia](#).

Nel corso del 2023, la Società ha modificato la procedura relativa agli acquisti " P-13 acquisto beni, servizi e lavori"

La Società a far data dal gennaio 2018 si è dunque dotata di un proprio sistema di e-procurement attraverso l'utilizzo di piattaforma di e-procurement al fine di avere un valido supporto organizzativo nel processo di acquisto che garantisce il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

6.3. REGALI, OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Brescia Infrastrutture non riceve, per sé o per altri, alcuna forma di omaggio, regalia, compensi o altra utilità che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore o posizioni di vantaggio da parte della Società.

Nei rapporti di affari, ai dipendenti è vietato ricevere o offrire benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Società ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di euro 150.

Oltre a quanto espressamente previsto in materia nel presente aggiornamento del P.T.P.C. si rinvia al Codice Etico adottato dalla Società e successive modifiche ed integrazioni.

6.4. CONSULENZE ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI

L'affidamento di attività di consulenza ed attività professionale deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte della Società.

La Società nel corso del 2018 ha adottato il "Regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione a soggetti esterni" volto a disciplinare in maniera organica e compiuta, nel rispetto della normativa vigente, i presupposti, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, di consulenza e di collaborazione con la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per l'affidamento di tali incarichi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità.

6.5. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

L'attività della Società diretta al reclutamento del personale deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia applicabile alla Società medesima e delle procedure aziendali adottate e da adottarsi.

In forza della Deliberazione di Giunta Comunale del 4.11.2014 n. 616, con cui il Comune ha adottato l'atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali e di contenimento delle spese di personale, prima di procedere per l'assunzione di personale, Brescia Infrastrutture deve ottenere il benestare da parte del socio unico Comune di Brescia.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 19 del D.lgs 175/2016, Brescia Infrastrutture nell'anno 2016 si è dotata di apposito regolamento per il reclutamento del personale, con il quale ha disciplinato i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35 c.3 del D.lgs 165/01. Ai sensi dell'art. 19 c.3 del D.lgs. 175/16, tale regolamento è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del SITO, in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D.lgs 33/2013.

In data 22.12.2020 con Delibera del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni di carriera del personale con cui si disciplinano le procedure relative alle progressioni di carriera e agli aumenti di stipendio del personale nel rispetto dei principi e di quanto disposto dal D. Lgs. 175/2016.

6.6. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI

La gestione delle risorse finanziarie e dei processi amministrativi della Società deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure adottate o da adottarsi da parte della Società. In ogni caso, tali attività devono essere improntate ai seguenti principi:

- (i) la fatturazione attiva deve essere eseguita nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dal sistema di organizzazione interno a Brescia Infrastrutture, monitorata dal responsabile dell'Unità Organizzativa Finanza, Amministrazione e Controllo;
- (ii) gli incassi sono effettuati sulla base di strumenti di pagamento tracciabili e sono contabilizzati a cura dell'Ufficio competente, monitorata dal responsabile dell'Unità Organizzativa Finanza, Amministrazione e Controllo;
- (iii) tutti i flussi finanziari di Brescia Infrastrutture sono gestiti attraverso strumenti di pagamento tracciabili e conti correnti aperti dal personale titolare di adeguata delega, utilizzando strumenti informatici che consentono procedure operative automatizzate e tracciabili;
- (iv) i responsabili delle U.O. competenti devono adottare iniziative e strumenti atti al rispetto, laddove applicabile, della disciplina specifica in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("L. 136/2010");
- (v) i responsabili delle U.O. competenti devono adottare iniziative e strumenti atti al puntuale rispetto della disciplina in materia di regolarità contributiva e fiscale;
- (vi) La tracciabilità della gestione delle risorse finanziarie garantisce la trasparenza e la possibilità di verifica puntuale di tutte le operazioni di pagamento.

6.6.1. Antiriciclaggio

In attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. 90/2017, che ha modificato il precedente D. lgs. 231/2007, all'art. 10 detta specifiche disposizioni rivolte alle pubbliche amministrazioni competenti per lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo. Nell'ambito dei seguenti procedimenti:

- i. Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione e concessione;
- ii. Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, di forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- iii. Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'art. 1, comma 2, lett. hh) include nella definizione di pubbliche amministrazioni anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

La Società ha recepito gli indicatori di anomalia dell'UIF riportati nella circolare del 23 aprile 2018, che sono articolati in:

- a) Indicatori connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- b) Indicatori connessi con le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni;
- c) Indicatori per specifici settori di attività (relativamente a quelli indicati per il settore appalti e contratti pubblici e Settore immobili e commercio).

La società comunicherà tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia i dati e le informazioni relativi a operazioni sospette desunte da tali indicatori di anomalia.

Si richiama quanto previsto nel MOG ed i relativi protocolli.

In data 2.8.2022 è stato adottato il regolamento R20 in materia di contratto ai fenomeni di riciclaggio con la nomina della Dott.ssa Bazzani come Gestore per le comunicazioni sospette all'UIF i sensi del D.Lgs. 21.11.2007, n. 231, e ss.mm.ii.

6.7. UTILIZZO DELL'ARBITRATO

Le previsioni contenute nella L. 190/2012, all'art. 1, commi da 19 a 25, sono state abrogate dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016, il cui art. 209, dedicato alla materia dell'arbitrato, prevede che: *"Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici."*

La stazione appaltante deve indicare nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, nel caso di procedure senza bando, nell'invito, se il contratto prevederà o meno la clausola compromissoria, prevedendo per l'aggiudicatario la possibilità di ricusare la clausola compromissoria, che quindi non verrà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

È vietato in ogni caso il compromesso.

Inoltre, è nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

Si riconferma quindi la possibilità di deferire controversie di cui a tale normativa ad arbitri, in conformità a quanto previsto nella citata normativa e con modalità tali da assicurare il rispetto dei principi di pubblicità e rotazione degli incarichi di arbitrato, oltre che nel rispetto delle disposizioni di cui [art. 213 del D.lgs. 36/2023](#).

6.8. CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI

La gestione dei contenziosi deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte di Brescia

Infrastrutture rispettando i seguenti principi minimi:

- (i) la scelta dei legali e dei consulenti tecnici di parte deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- (ii) l'attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di parte deve essere documentata e, prima della liquidazione degli onorari, che deve avvenire sulla base della descrizione dell'attività svolta per poterne valutare la conformità, è necessario verificare l'effettività della prestazione;
- (iii) i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza (o in qualche modo collegate al contenzioso amministrativo o giudiziario), devono essere curate dalle aree competenti di Brescia Infrastrutture e devono essere basate sui principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'A.N.A.C. il 6 novembre 2018 ha adottato le Linee guida n. 12 sugli Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, al fine di chiarire i numerosi dubbi interpretativi che sono stati segnalati all'Autorità.

Le norme che fanno riferimento ai servizi legali nel codice degli appalti pubblici (D.lgs. 50/2016) sono:

- L'articolo 17, comma 1, lettera d) - rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e

concessione di servizi» - il quale elenca alcune tipologie di servizi legali che sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del codice degli appalti pubblici.

- L'articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera d)». Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144 che, dettando un regime "alleggerito", complessivamente integrano la Parte II, Titolo VI, Capo II del Codice dei contratti pubblici, rubricato «Appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari».

L'Autorità parte dalla premessa che il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere che oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici - puntualmente elencati all'articolo 17, comma 1, lettera d) - vi sono tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria di cui all'Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina del codice dei contratti pubblici, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità. L'Autorità ha ritenuto necessario elaborare un atto di regolazione, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all'Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi, aderendo all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018.

L'A.N.A.C. precisa una chiara distinzione presente nella norma tra:

- L'ipotesi dell'affidamento dei servizi legali che costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio);
- L'ipotesi dell'incarico legale conferito ad hoc che costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

Tale distinzione impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno,

anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

Una delle parti più importanti delle linee guida in esame riguarda la procedura di affidamento da seguire per l'affidamento dei servizi legali. Nello specifico l'A.N.A.C. ha chiarito che:

- L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici (contratto di opera intellettuale), è escluso dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici ma, tuttavia, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, tale affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Ciò comporta che il soggetto affidante il servizio provveda a:

- accertare la congruità e l'equità del compenso, in considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni;
- accertare la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- porre in essere una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- garantire che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto;
- garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione;
- formulare requisiti di partecipazione proporzionati all'oggetto e al valore dell'affidamento, nonché predisporre procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare;
- garantire ai soggetti interessati un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alla procedura prima che essa sia aggiudicata, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

E' necessario sottolineare che l'Autorità ritiene rientrare tra migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti nell'elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco

Brescia Infrastrutture durante la vigenza del 9° aggiornamento provvederà a pubblicare avvisi pubblici al fine di raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all'implementazione del proprio albo fornitori.

6.9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I Referenti aziendali devono informare tempestivamente il R.P.C.T. in merito a qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del presente aggiornamento del P.T.P.C.

I Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione segnalano ai propri Responsabili ogni anomalia accertata ed indicano, se ne sono a conoscenza, la motivazione.

6.10. LE MISURE AGGIUNTIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ulteriori misure amministrative, organizzative e gestionali volte a garantire l'attuazione di un'efficace strategia di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale dell'illegalità, sono le seguenti:

- (i) collaborazione tra Referenti e R.P.C.T. nel vigilare sull'osservanza, da parte dei Dipendenti, dei doveri contenuti nel Codice Etico adottato dalla Società e delle prescrizioni contenute nel presente 9° aggiornamento del P.T.P.C.;
- (ii) presenza di più Responsabili Aree/Uffici in occasione dello svolgimento di procedure o di procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un solo Responsabile Area/Ufficio;
- (iii) promozione di modalità decisionali condivise, al fine di facilitare un controllo sui processi decisionali ripartito fra più soggetti che concorrono e partecipano alla decisione, ferme restando le norme sul Responsabile del Procedimento - ai sensi della L. 241/1990, laddove applicabili, e l'imputazione della responsabilità ai soggetti cui competono gli atti finali;
- (iv) sinergia e collaborazione tra R.P.C.T. e ODV tramite flussi informativi;
- (v) Utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica:
responsabiletrasparenza@bresciainfrastrutture.it
bsi-responsabiletrasparenza@legalmail.it
- (vi) utilizzo della piattaforma per le segnalazioni illecite "DIGITAL PA" rinvenibile sul sito di Brescia Infrastrutture – Sezione Trasparenza – altri contenuti.

7. ATTUAZIONE DELLA CONFERMA DEL NONO AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.: IL MONITORAGGIO, L'AUDIT E L'AGGIORNAMENTO

7.1. PREMESSA

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite nel presente aggiornamento del P.T.P.C.

Nel presente aggiornamento si riconferma che:

- il R.P.C.T. può, in qualsiasi momento, richiedere ai Responsabili degli Uffici competenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- egli può chiedere anche ai Dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto;
- in ogni momento, il R.P.C.T. può verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai Dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche potenzialmente, ipotesi di corruzione ed illegalità;
- il R.P.C.T. può inoltre monitorare, anche a campione, i rapporti tra Brescia Infrastrutture ed i soggetti che con le stesse stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti della Società;
- egli può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti;
- il R.P.C.T. svolge audit relativi a Aree/processi/sub processi ritenuti a rischio e relaziona trimestralmente l'organo amministrativo sull'esito di tali verifiche.
- nell'attività di monitoraggio, in forza dell'unione del P.T.P.C. e del Modello organizzativo 231, il R.P.C.T. collabora con l'Organismo di Vigilanza.

Nel mese di gennaio 2025 il R.P.C.T., il suo ufficio in collaborazione con il GAI ha eseguito l'Audit per le Aree del Piano ove la suddetta misura era prevista. Da tali audit non sono emerse né Non conformità e né osservazioni. Sono state valutate alcune azioni migliorative recepite all'interno del presente Piano per l'anno 2024. Di seguito si riporta l'elenco completo:

AREA	DATA	PG
B - CRE	29/01/2025	402
B - VARIANTI	29/01/2025	403
B - PROCEDURA CON PUBBLICAZIONE BANDO	29/01/2025	404
D	29/01/2025	388
F	28/01/2025	357
G	28/01/2025	358
N	29/01/2025	400
P	28/01/2025	359
R	29/01/2025	394
RISCHI PRIVACY + OPERATIVI + ASSET	06/12/2024	4940

7.2. INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. – RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

Ai sensi della L. 190/2012, l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione o la sua conferma deve avere cadenza annuale.

Tale aggiornamento deve tener conto di fattori quali la mutazione del quadro normativo ed

organizzativo, l'emersione di rischi non considerati nel vigente piano triennale e successivi aggiornamenti e la relazione annuale del responsabile prevenzione che sintetizza l'attività di monitoraggio effettuata.

Eventuali aggiornamenti o cambiamenti all'assetto societario, che non abbiano conseguenze impattanti sull'attuazione del presente Aggiornamento del P.T.P.C. e delle misure in esso previste, saranno comunicati sul SITO e saranno oggetto del successivo aggiornamento annuale.

La procedura per l'aggiornamento sarà la stessa seguita per i precedenti aggiornamenti.

Il Responsabile Prevenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della L. 190/2012, deve redigere annualmente una propria Relazione recante i risultati dell'attività svolta secondo i modi, i tempi ed i contenuti individuati dall'A.N.A.C.

La relazione del R.P.C.T. per l'anno 2024, in adempimento a quanto prescritto dalla L. 190/12, è stata redatta e pubblicata il 17. 1.2025, nel rispetto della scadenza del 31.1.2023 indicata dall'Autorità con comunicato del Presidente Busia del 29.10.2024.

7.3. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Le comunicazioni possono essere inviate all'attenzione del Responsabile Prevenzione utilizzando lo specifico applicativo per la gestione delle segnalazioni, conforme alle Linee Guida A.N.A.C. 2015, accessibile tramite il sito internet istituzionale della Società <https://bresciainfrastrutture.segnalazioni.net/>

Si rinvia a quanto previsto all'art.5.9.

7.4. CONCLUSIONI

Per rendere efficace l'attuazione del P.T.P.C. è necessario che tutti i soggetti coinvolti all'interno dell'organizzazione aziendale della Società e che svolgano attività considerata a rischio abbiano un continuo confronto con i Referenti e con il Responsabile Prevenzione.

Il R.P.C.T. monitorerà gli effetti del presente 9° aggiornamento del P.T.P.C. e se lo riterrà opportuno potrà riesaminare il P.T.P.C. e compiere tutte le attività necessarie a renderlo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi introdotti dalla normativa di riferimento anche durante l'anno.

SEZIONE II TRASPARENZA

8. TRASPARENZA

8.1. INTRODUZIONE

Il principale strumento, in possesso delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, per permettere ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di uguaglianza, buon andamento, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza del loro operato è la pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività svolte nonché le modalità di gestione e di erogazione dei servizi pubblici.

Il concetto di "trasparenza" è ripreso dall'art. 1 del D.Lgs. 33/2013 che, nella sua attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, qualifica la trasparenza: "*[...] come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*".

In tale ottica, il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire un livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le Amministrazioni Pubbliche e dai soggetti ad esse equiparati, rappresenta uno strumento importante per la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi. Con il D.Lgs. 33/2013, il Legislatore – in attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012 – ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità, per finalità di trasparenza, mediante inserzione di dati, di informazioni, di atti e di documenti sui siti *web* istituzionali dei soggetti obbligati. L'art. 1, co. 34, della L. 190/2012 prevede che: "*Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

In sede di riordino e nell'ambito del disegno di delega, l'ambito soggettivo di applicazione di tale norma era previsto dall'art. 11, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, poi abrogato dall'art. 43, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 97/2016, che ha al contempo previsto che "*I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all'articolo 2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto*". L'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 prevede infatti che "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: [...] b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; [...] c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal*

diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Le linee guida n. 1134/17 forniscono puntuali indicazioni alle società di diritto privato controllate dalle pubbliche amministrazioni circa l'ambito di applicabilità delle disposizioni normative del D. Lgs. 33/2013.

Ai sensi di tali norme nonché delle indicazioni dell'A.N.A.C., gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile devono:

- a) collaborare con l'Amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 (*“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”*);
- b) (ii) provvedere alla pubblicazione sul proprio sito delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 nonché assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza richiesti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 medesimo.

Ai sensi dell'art. 22, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 inoltre: “Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 256, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni”. Pertanto, ove le società partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di promozione dell'applicazione della citata disciplina sulla trasparenza da parte delle società dalle stesse.

I dati pubblicati nella Sezione “Società Trasparente” del SITO sono in formato di tipo aperto. Qualora nel corso di vigenza del 9° Aggiornamento, entreranno in vigore ulteriori normative e/o interpretazioni in materia, Brescia Infrastrutture si adeguerà a tali indicazioni normative.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, ha introdotto importanti aggiornamenti relativi alle pubblicazioni di dati e documenti all'interno della sottosezione denominata *“Bandi di gara e contratti”* dell'Amministrazione o Società trasparente. Le disposizioni inerenti a tale sottosezione, contenute nell'Allegato n. 9 dello stesso PNA, sostituiscono l'allegato 1) alla delibera A.N.A.C. 1310/2016 e l'allegato 1) alla delibera A.N.A.C. 1134/2017. Tali aggiornamenti sono stati inseriti nell'allegato 2.

In sostanza, si tratta di 21 categorie di pubblicazione, volte a rafforzare l'integrità pubblica e i presidi di prevenzione della corruzione, e a bilanciare, con una maggiore trasparenza, le deroghe alla legislazione ordinaria in materia di contratti pubblici conseguenti alla pandemia. Tali obblighi si inseriscono infatti nel più ampio contesto di programmazione e monitoraggio degli obiettivi strategici relativi alle misure anticorruzione e alla trasparenza delineato da A.N.A.C..

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'Autorità dispone inoltre l'aggiornamento tempestivo degli obblighi inerenti alla sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* della trasparenza amministrativa, al fine di restituire una cronistoria puntuale di ogni fase, dai primi atti all'esecuzione, per ogni singola procedura contrattuale. Resta invece invariata la cadenza di aggiornamento annuale per la pubblicazione dell'elenco completo delle procedure di affidamento effettuate nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con la delibera 495/24 l'A.N.A.C. ha approvato 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 33/2013, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto, assegnando 12 mesi per l'adeguamento a tali nuovi obblighi.

8.2. SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" DEL SITO

Tenuto conto che nella nuova formulazione del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità che tutte le amministrazioni dovevano predisporre ed aggiornare annualmente, nel presente aggiornamento, si inserisce tale sezione dedicata alla materia della trasparenza.

8.3. SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ELABORAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

8.3.1. Organi amministrativi della società

L'Organo Amministrativo della società approva il P.T.P.C.T ed i relativi aggiornamenti ed ha il compito di segnalare al R.P.C.T., gli atti o fatti accaduti nell'esercizio dell'attività aziendale che possano rendere necessarie modifiche o adeguamenti al Piano durante le fasi di aggiornamento o di approvazione.

8.3.2. Il Responsabile della Trasparenza

Al fine di dare attuazione al combinato disposto dall'art. 1, co. 7, della L. 190/2012 e dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 è stata nominata la Dott.ssa Francesca Bazzani quale Responsabile per la Trasparenza per la Società ("**Responsabile Trasparenza**"), che, come anticipato nella Sezione Prima del presente documento, ricopre anche il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Alla Responsabile Trasparenza competono le seguenti attività:

- (i) il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la continuità, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- (ii) il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico;
- (iii) la segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente;
- (iv) la collaborazione con l'Amministrazione Pubblica di riferimento, Comune di Brescia, per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasparenza come indicate dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

Nell'azione di monitoraggio, la Responsabile Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione delle altre Aree/U.O. interessate, le quali sono tenute a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

8.3.3. Referenti

Come previsto dal PNA 2016 e anche dal PNA 2022 il piano di prevenzione della corruzione deve indicare i soggetti cui compete l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nell'ambito di una maggiore responsabilizzazioni della struttura interna ai fini dell'effettiva realizzazione degli standard di trasparenza. A tal fine è stato aggiornato l'All. 2 inserendo, oltre al soggetto responsabile della trasmissione e della pubblicazione, il responsabile dell'elaborazione del dato.

In particolare, il responsabile della trasparenza avvalendosi del supporto dei referenti aziendali adotta tutte le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza siano aggiornate in modo tempestivo e costante.

Tenuto conto delle indicazioni date nelle linee guida n. 1134/17, l'Organismo di Vigilanza curerà l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto indicato dall'A.N.A.C. medesimo (attestazione OIV).

8.3.4. Obiettivi e finalità

Alla data di adozione del presente aggiornamento del P.T.P.C., Brescia Infrastrutture ha già recepito le disposizioni del D.Lgs. 33/2013 e delle linee guida n. 1134/17.

Il presente aggiornamento del P.T.P.C. raccoglie i dati che riguardano l'organizzazione di Brescia Infrastrutture.

Sono inoltre indicate le azioni che la Società intende utilizzare per far crescere il livello di trasparenza e perseguire gli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità.

Gli obiettivi di trasparenza che si intendono confermare nell'arco di vigenza del presente aggiornamento sono i seguenti:

- (i) garantire la massima trasparenza nella pubblicazione, all'interno della sezione "*Società Trasparente*" del SITO, di tutti i dati, informazioni o documenti come previsto dal D.Lgs. 33/2013, nei limiti dell'applicabilità del D.Lgs. come previsto dalle linee guida n. 1134/17, con l'obiettivo di sviluppare una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- (ii) aumentare il flusso delle informazioni all'interno della Società, permettere un continuo confronto e consultazione dei soggetti interessati attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile Trasparenza e garantendo così il monitoraggio del programma stesso;
- (iii) assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- (iv) assicurare il mantenimento di sistemi di automazione per la produzione e la pubblicazione dei dati;
- (v) continuare virtuosamente a migliorare la qualità complessiva del SITO, in particolar modo per quanto attiene ai requisiti di accessibilità e facilità di utilizzo;
- (vi) implementare il canale di accesso ai cittadini/utenti, con particolare attenzione allo strumento dell'accesso civico.

Tutte le attività compiute o che saranno poste in essere dalla Società sono svolte nell'ottica del miglioramento continuo, anche attraverso un'adeguata gestione delle risorse utilizzate e dei servizi prodotti.

8.3.5. Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza

Sono riconfermati gli indirizzi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2025-2027 attribuiti al Responsabile Trasparenza ricomprendono:

- (i) la pubblicazione, nella sezione "*Società Trasparente*" del SITO, dei dati in conformità al D.Lgs. 33/2013 e alle successive eventuali modifiche e/o integrazioni;
- (ii) il monitoraggio trimestrale del Piano con l'obiettivo di aumentare il livello di consapevolezza dei doveri e delle responsabilità della Società da parte della struttura interna e della collettività e di incrementare la qualità dell'azione amministrativa e del livello di trasparenza dell'attività svolta;
- (iii) costante adeguamento alla normativa di settore;

- (iv) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e dallo specifico Regolamento adottato in materia dalla Società;

L'attività di trasparenza deve salvaguardare le norme ed i principi di riservatezza vigenti in materia, anche in ossequio a quanto previsto dal Garante per la Protezione dei Dati personali [cfr. in particolare dalle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2014) e da ogni altro provvedimento in materia] e da ogni ulteriore normativa vigente in materia.

La pubblicazione dei dati deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle indicazioni provenienti dall'A.N.A.C.

È indispensabile che il personale e tutti gli interessati delle Società del Gruppo forniscano, in modo tempestivo e completo, le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi dei Referenti in tema di trasparenza.

8.4. MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Il Responsabile Trasparenza si avvale dell'ausilio di Referenti all'interno della Società, per poter adempiere al meglio agli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento dei dati nella sezione "*Società Trasparente*" presente sul SITO.

Essi sono tenuti ad assolvere alle loro funzioni con tempestività, completezza, veridicità, forma e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile Trasparenza, con il supporto dei Referenti, adotta tutte le misure idonee affinché le banche dati che alimentano le informazioni inerenti alla trasparenza della Società siano aggiornate in modo tempestivo e costante e che le pagine del SITO siano sempre complete nei contenuti.

La pubblicazione dei dati va effettuata nel rispetto di quanto prevede il D.Lgs. 33/2013 nonché le linee guida n. 1134/17 e secondo quanto indicato nella tabella (allegato 2).

Accanto alla tempestività dei flussi informativi, è necessario che tutti coloro che operano nell'ambito dell'azione di trasparenza svolgano la loro attività salvaguardando il principio della riservatezza, anche in ossequio a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali nelle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*" (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

Per "tempestività" si intende l'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione entro al massimo 15 giorni dal verificarsi dell'adempimento.

Inoltre, con delibera di C.d.A. del 29 agosto 2018, la società ha adottato il "*Regolamento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza – disciplina del procedimento sanzionatorio ex art. 47 d. lgs. 33/2013 ss.mm.ii.*", che disciplina il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'omissione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/13.

Come indicato nel PNA 2024 e relativo allegato sulle misure di trasparenza si è provveduto con il 9° aggiornamento ad integrare l'allegato Piano sulla trasparenza inserendo il termine di scadenza per la pubblicazione: laddove la normativa prevede una tempistica definita questa è stata già evidenziata; nelle ipotesi in cui, invece, il d.lgs. n. 33/2013 non menziona

esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, è stato inserito un termine congruo per tale attività nel rispetto dei principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati.

8.5. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.Lgs. 33/2013 il Responsabile Trasparenza "*[...] in relazione alla loro gravità [...] segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità*".

Il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza stabiliti dalla normativa vigente e dal presente aggiornamento del P.T.P.C.T è effettuato dal Responsabile Trasparenza coadiuvato dal suo ufficio, in collaborazione con i Referenti, con cadenza trimestrale e prendendo in considerazione tutti gli obblighi ai quali la società è soggetta.

Quest'attività ha come conseguenza quella di esercitare un'azione di stimolo al puntuale rispetto delle prescrizioni di Legge ed evitare, nei casi di mancato o ritardato adempimento, l'attivazione delle forme di responsabilità.

A tal fine è indispensabile che il personale e tutti gli interessati forniscano in modo tempestivo e completo le informazioni e la collaborazione richiesti, al fine del corretto adempimento degli obblighi di verifica e di controllo attribuiti al Responsabile Trasparenza.

Il Responsabile Trasparenza presenta ogni anno agli organi amministrativi della Società una relazione sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, evidenziando le criticità riscontrate dalle verifiche effettuate e procede, quindi, ad individuare le misure correttive necessarie e a redigere gli aggiornamenti del Piano.

Come indicato nel PNA 2024 e relativo allegato sulle misure di trasparenza si è provveduto con il 9° aggiornamento ad integrare l'allegato Piano sulla trasparenza inserendo la percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, articolandoli secondo 4 possibili fasce: - 0%- non pubblicato - 0,1% - 33% - non aggiornato - 34% - 66% - parzialmente aggiornato - 67%-100% - aggiornato.

8.5.1. Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione

L'Organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolge il ruolo di attestare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, in ragione delle gravi responsabilità connesse all'omessa e/o errata pubblicazione degli stessi. Inoltre, tale organismo, deve collaborare con il R.P.C.T. all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione al fine di garantire il corretto adempimento degli stessi.

Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione si richiamano:

- 6) la delibera CIVIT 50/2013, con cui si invitano le società a prevedere "*al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi*";
- 7) la delibera 77/2013, in cui viene ribadita l'importanza di individuare una funzione di controllo e monitoraggio degli obblighi di pubblicazione e l'obbligo di attestare il corretto

assolvimento degli obblighi di trasparenza;

8) la determinazione n. 8 /2015 dell'A.N.A.C, che prevede, al fine di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, che ciascuna società individui un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009;

9) la determinazione A.N.A.C. 1134/2017, che suggerisce per le società partecipate di attribuire la funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione all'OdV. La società, preso atto delle citate delibere, ha provveduto a nominare quale Organismo Indipendente di Valutazione il proprio Organismo di Vigilanza.

Tale organismo in concreto svolge la funzione di attestare gli obblighi di trasparenza e collabora con il R.P.C.T. all'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Ha inoltre il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza.

Inoltre, l'OIV e il R.P.C.T. devono segnalare i casi di gravi o reiterate violazioni di obblighi di pubblicazione, dopo aver esperito le proprie funzioni.

L'attribuzione delle funzioni dell'OIV in capo all'Organismo di Vigilanza, ai sensi della determinazione 8/2015 A.N.A.C., è indicata chiaramente nella sezione del sito web "*Società Trasparente*".

8.6. STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEGLI UTENTI DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

Brescia Infrastrutture ha adottato uno strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul SITO: l'obiettivo è un costante ed aggiornato monitoraggio dei contenuti acquisiti dagli utenti interessati.

Lo strumento principale è l'invio, entro la metà di gennaio di ogni anno, da parte del Gestore tecnico del sito, al Responsabile Trasparenza delle statistiche annuali relative al numero delle visite ricevute sul SITO, sezione "*Società Trasparente*": in tal modo è possibile verificare il numero di accessi ad ogni singola pagina o sezione, monitorando così le visualizzazioni effettuate.

8.7. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Si rimanda a quanto indicato in precedenza (5.2.2.) nonché al relativo Regolamento adottato con delibera del CDA del 30.01.2018.

8.8. CATEGORIE DI DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI

Nella tabella Allegato 2 sono riportati i dati che Brescia Infrastrutture pubblica ed aggiorna periodicamente sul SITO, nella sezione "*Società Trasparente*" nonché gli eventuali "*Dati Ulteriori*", il tutto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dalle Linee Guida A.N.A.C. 1134/17, dal P.N.A. 2016 e dalle ulteriori delibere dell'A.N.A.C.

8.9. PUBBLICAZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

Nella Sezione Trasparenza del SITO è stato pubblicato il presente avvertimento:

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ed è

altresì richiamato il provvedimento n. 243/14 del Garante per la Protezione dei Dati Personali contenente le *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*.

La Società, a tutela dei dati personali e sensibili contenuti nei documenti in pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/13, ha recepito quanto espresso con il provvedimento n. 243/14 del Garante per la Protezione dei Dati Personali e pertanto non procede alla pubblicazione, oscurando le parti del documento, dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. 196/06 e del Reg. UE 2016/679. Indicazione che sono state recepite anche in forza dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Il P.N.A. 2018 contiene un paragrafo dedicato ai rapporti tra la materia della trasparenza e la tutela dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. L'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, prevede, al primo comma, che la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri *"[...] è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"*. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *"La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1"*. Ciò comporta che il regime normativo per il trattamento dei dati personali è rimasto immutato: è confermato il principio secondo il quale tale trattamento è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

I soggetti tenuti all'applicazione della normativa vigente in tema di trasparenza, prima di procedere con la pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni su propri siti *web* istituzionali devono verificare che vi sia effettivamente un obbligo di pubblicazione. Tuttavia, anche in presenza di un idoneo presupposto normativo, la pubblicazione per la finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dal Regolamento UE 2016/679, quali la liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza; inoltre, è necessario prevedere misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per i quali sono trattati.

L'importanza di tali rapporti, soprattutto per le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, è ribadita anche nel P.N.A. 2019, dedicando ampio spazio al bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona e come diritto dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 23 gennaio 2019, la quale ha riconosciuto che entrambi i diritti sono *"contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato"*.

Il bilanciamento fra i due diritti è, quindi, necessario, come quanto affermato dal Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 679/2016, prevedendo che *"Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerata alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità"*. In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della *privacy* va compiuto avvalendosi del c.d. *"test di proporzionalità"* che *"richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria ed idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella"*

meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi ”. L’art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l’obbligo, per il legislatore nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità e pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell’esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente alla Sezione “*Società Trasparente*” del SITO. La Società si impegna a promuovere la Sezione “*Società Trasparente*” del SITO ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso.

È fatto divieto di richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni contenute nella sezione “*Società Trasparente*” del SITO.

I dati pubblicati nella Sezione “*Società Trasparente*” del SITO sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 24.01.2006, n. 36, del D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 196/2003 e della normativa vigente in materia, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l’integrità. La Società ha l’obbligo di ottemperare anche alle ulteriori indicazioni rese in tema di pubblicazione dei dati dal P.N.A. 2019. Resta inteso che, qualora nel corso di vigenza del 9° Aggiornamento, entreranno in vigore ulteriori normative e/o interpretazioni in materia, la Società ha l’obbligo di adeguarsi.

In merito alle modalità ed ai limiti della pubblicazione dei dati, i Referenti e gli uffici competenti della Società devono ottemperare, tra l’altro, alle sopra riportate previsioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

In merito alla categoria dei dati da pubblicare sul SITO, si rinvia all’Allegato 2.